



1861 > 2011 >>
150° anniversario Unità d'Italia

GUIDA ALL'UTENTE

Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Ufficio per il mercato interno e la competitività

GUIDA ALL'UTENTE

Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Nel periodo intercorso tra la redazione della presente Guida e la pubblicazione, il DPCM di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha modificato la denominazione del “Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie” in “Dipartimento per le politiche europee”. Di tale modifica si è potuto dar conto unicamente nella copertina, nel frontespizio e nel colophon; pertanto ogni volta che nel testo compare “Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie” è da intendersi “Dipartimento per le politiche europee”.

INDICE

INTRODUZIONE	5
1. LA DIRETTIVA 2005/36/CE, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI	7
<i>(Daniela Landi)</i>	
Il recepimento della direttiva 2005/36/CE	9
Il Coordinatore nazionale e il Punto di contatto	10
2. IL DIRITTO DI STABILIMENTO	
<i>(Lucia Monaco)</i>	11
I Regimi di riconoscimento delle qualifiche professionali:	11
Sistema a riconoscimento automatico	12
- Sistema Generale	13
- Riconoscimento della professione di avvocato	17
- Formazione “Plurifase” e Formazione “Mista”	17
- Sistema basato sull’esperienza professionale	19
Le Autorità competenti e le professioni regolamentate	19
Documenti richiesti	24
Conoscenze linguistiche	26
3. LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI	
<i>(Maria Giuseppina Castellano)</i>	26
La dichiarazione preventiva e i documenti	27
Il Codice di condotta	29
4. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI PER I CITTADINI NON UE	
<i>(Maria Giuseppina Castellano)</i>	32
5. IL RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO O EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO	
<i>(Maria Giuseppina Castellano)</i>	34
La partecipazione a un concorso pubblico in Italia	35

6. IL PROFESSIONISTA ITALIANO NELL'UE <i>(Lucia Monaco)</i>	36
7. IL SOLVIT <i>(Daniela Landi)</i>	37
8. L'ACCORDO TRA L'UE E LA SVIZZERA <i>(Daniela Landi)</i>	37
ALLEGATI	
Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	39
Allegato 2 - Accordi governativi stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio	41
Allegato 3 - Richiesta equivalenza titolo di studio	45
Allegato 4 - Punti nazionali di contatto per il riconoscimento delle qualifiche professionali	47
Allegato 5 - Codice di condotta	57
I. Informazioni	58
II. Documenti	61
III. Provvedimenti di compensazione	69
IV. Tasse	72
V. Regole in materia di motivazione della decisione in corso	73
VI. Coordinamento	74
VII. Conoscenze linguistiche	75
Allegato A	76
Allegato B	77
Allegato 6 - Elenco delle principali professioni regolamentate	83

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa guida all'utente è quello di fornire ai cittadini uno strumento chiaro e sintetico esplicativo della normativa e delle procedure relative al riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello dove le qualifiche sono state ottenute.

Il Trattato dell'Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e, in particolare, disciplina il diritto di stabilimento che investe qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile. In questa guida vengono esplicitate le procedure previste per i cittadini dell'UE che intendono ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in Italia e per i cittadini italiani interessati a spostarsi in uno dei Paesi membri, per stabilirsi o per esercitare in regime di libera prestazione.

Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale. Tuttavia, poiché ogni Stato membro può subordinare l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, la qualifica ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere spendibile sul territorio di un altro Stato membro. Questo potrebbe costituire un impedimento alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea; pertanto, sin dagli anni '70, l'UE ha introdotto norme che regolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri. La libera prestazione di servizi (novità della direttiva 2005/36/CE rispetto alla precedente disciplina), permette al cittadino di esercitare temporaneamente la propria professione in qualsiasi Stato dell'UE.

La presente Guida è stata elaborata dall'Ufficio Mercato Interno e Competitività - Servizio I - del Dipartimento delle Politiche Comunitarie e, in particolare, dal Punto nazionale di contatto per il riconoscimento delle qualifiche professionali: per ogni capitolo o paragrafo viene riportato il nominativo del funzionario del Servizio I che lo ha redatto.

1. LA DIRETTIVA 2005/36/CE, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Nel 2005, con la direttiva n. 36, si è proceduto a un riordino della materia relativa alla mobilità dei servizi professionali, in quanto le raccomandazioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 invitavano la Commissione a elaborare un regime più uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali. Pertanto, la direttiva ha stabilizzato in un unico testo le precedenti tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 89/48/CEE sul riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell'insegnamento superiore prolungato, direttiva 92/51/CEE sul riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di istruzione e formazione professionale e direttiva 99/42/CEE sul meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l'artigianato, il commercio ed alcuni servizi), e le precedenti dodici direttive relative alle professioni settoriali (infermiere direttive 77/452/CEE e 77/453/CEE, dentista direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE, veterinario direttive 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, ostetrica direttive 80/154/CEE e 80/155/CEE, architetto direttiva 85/384/CEE, farmacista direttive 85/432/CEE e 85/433/CEE, medico direttiva 93/16/CEE).

A chi si applica?

La direttiva si applica a tutti i cittadini dei 27 Stati membri dell'Unione Europea (UE), nonché ai cittadini dell'Islanda, Norvegia e Liechtestein, che intendono esercitare una professione regolamentata¹ in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi sia come lavoratori dipendenti. La direttiva prevede oltre alla «libertà di stabilimento» la possibilità della «libera prestazione di servizi».

Con la “libera prestazione di servizi” ogni cittadino dell'UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origi-

¹ Professione regolamentata: un'attività o un insieme di attività professionali il cui accesso, esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati direttamente o indirettamente, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di qualifiche professionali determinate; l'utilizzazione di un titolo professionale limitata da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, per i detentori di una qualifica professionale determinata, costituisce in particolare una modalità di esercizio.

ne, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro. Con la «libertà di stabilimento» un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgere un'attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che può seguire uno dei tre regimi di riconoscimento previsti dalla Direttiva (sistema generale, riconoscimento automatico, riconoscimento in base all'esperienza professionale).

Se la professione esercitata dal cittadino dell'Unione Europea che intende operare in Italia non è regolamentata dal nostro Paese, non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali, si può iniziare ad esercitare la professione e, quindi, non si applica la direttiva 2005/36/CE.

La direttiva si applica anche ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione Europea, che eserciti il proprio diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. Infatti, la direttiva 2004/38/CE nei considerando 5 e 6 estende ai familiari dei cittadini dell'Unione europea il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e all'art. 2 puntualizza che si intende per :

- a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- b) «familiare»:
 - 1) il coniuge;
 - 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
 - 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera *b*);
 - 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera *b*).

Qualora la qualifica professionale non sia stata acquisita nell'Unione Europea, la direttiva 2005/36/CE non è applicabile allo Stato membro al quale viene presentata per la prima volta nell'Unione Europea la domanda di riconoscimento della qualifica professionale. La direttiva è applicabile soltanto a partire dalla seconda domanda di riconoscimento.

Il recepimento della direttiva 2005/36/CE

Come è stata recepita la direttiva nell'ordinamento italiano?

La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 che, in linea con le disposizioni e le finalità della direttiva, stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell'Unione Europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale.

L'obiettivo del recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è facilitare la mobilità in Europa per l'esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali.

L'Italia è stato il 1° Paese comunitario a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno. Il decreto legislativo di recepimento ha sostituito, abrogando in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali.

Il testo di recepimento riguarda le cosiddette professioni "regolamentate" e la definizione delle professioni regolamentate italiane è affidata all'art. 4, comma 1, lettera a) del d. lgs. n.206/07.

Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che vogliono esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

La professione può essere esercitata in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.

Il Coordinatore nazionale e il Punto di contatto

Quali sono gli organi ausiliari e di riferimento per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE in Italia?

Sulla base di quanto disposto dall'art. 56, par. 4, e dall'art. 57 della direttiva, che stabiliscono che ogni Stato membro designi un Coordinatore delle attività connesse ai riconoscimenti professionali e un Punto nazionale di contatto al fine di promuovere un'applicazione uniforme della direttiva, l'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 206/2007, attribuisce al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i compiti di Coordinatore nazionale e di Punto nazionale di contatto.

Il coordinatore promuove l'applicazione uniforme del decreto legislativo n. 206/2007 da parte delle autorità competenti (indicate dall'art. 5 del decreto), e la circolazione di ogni informazione utile per la sua applicazione, in particolare quelle relative alle condizioni di accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri (l'articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso le disposizioni della direttiva e ha confermato i compiti di Coordinatore nazionale al Dipartimento Politiche Comunitarie).

Il Coordinatore nazionale per l'Italia è attualmente la dott.ssa Lidia Germani, dell'Ufficio Mercato Interno del Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il punto nazionale di contatto assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri sia le informazioni utili ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 206/2007 e in particolare ogni informazione sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia (disposizione nuova rispetto alle precedenti direttive) l'assistenza per l'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva, cooperando eventualmente con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante (l'articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso tali disposizioni e ha confermato il punto di contatto presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).

Il Punto nazionale di contatto è composto da:

Dott.ssa Lucia Monaco e-mail: lu.monaco@palazzochigi.it
Dott.ssa Maria Giuseppina Castellano e-mail: g.castellano@palazzochigi.it
Tel.: 0039 06 67795322 - Fax: 0039 06 6779 5064

2. IL DIRITTO DI STABILIMENTO

I Regimi di riconoscimento delle qualifiche professionali

Quali sono i regimi che regolano i “riconoscimenti professionali” per il prestatore che intende stabilirsi?

Con riferimento al diritto di stabilimento, il decreto ripropone la disciplina già consolidata dal precedente diritto comunitario secondo la quale i regimi che regolano i “riconoscimenti professionali” sono tre:

- Un regime basato sull’armonizzazione preventiva dei percorsi formativi e che assicura un **riconoscimento automatico**.

Tale regime si applica alle professioni di infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. La direttiva, per ciascuna di queste professioni, ha individuato dei requisiti minimi di formazione, in presenza dei quali gli Stati membri possono procedere al riconoscimento automatico delle qualifiche professionali possedute dai cittadini dell’altro Stato membro. Ogni Stato membro ha individuato nell’Allegato V i titoli del proprio sistema formativo che per ciascuna professione assicurano il possesso di tali requisiti. Per i cittadini dell’UE in possesso di titoli elencati nell’Allegato V è, quindi, possibile ottenere il riconoscimento automatico delle proprie qualifiche da parte degli altri Stati membri.

- Un regime basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri (detto **Sistema Generale**). Si applica se la professione è regolamentata in Italia e se il professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza. Il riconoscimento non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo - professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale”, di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento - Art. 23 del decreto).

Tale regime si applica ad un numero di professioni che può variare tra gli Stati membri, atteso che la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione, per cui il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale in materia di disciplina dell’accesso alle professioni.

- Un regime basato sull'**esperienza professionale** maturata nello Stato membro d'origine. Il sistema si applica ad attività di tipo artigianale, commerciale o industriale specificatamente indicate nell'Allegato IV del decreto e prevede un riconoscimento automatico se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole categorie professionali (ad esempio, nel settore edile, se si è maturata un'esperienza professionale autonoma, in uno Stato UE, di sei anni consecutivi, e l'attività non è terminata da più di dieci anni alla data della presentazione della documentazione completa dell'interessato all'Autorità Competente, è possibile usufruire di un riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale).

Sistema a riconoscimento automatico

Le professioni settoriali sono quelle i cui requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati a livello comunitario e sono: **medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto** (Capo III della direttiva 2005/36/CE).

Ai fini del riconoscimento, la direttiva fissa condizioni minime di formazione per ciascuna delle suddette professioni, anche per quanto riguarda la durata minima degli studi. Nell'Allegato V della direttiva figurano i titoli di formazione conformi alla direttiva rilasciati dagli Stati membri, che permettono ai titolari di esercitare la professione in tutto l'ambito UE. Detta formazione deve essere iniziata dopo la data di riferimento indicata dall'Allegato V della direttiva.

La Commissione europea, il 3 marzo 2001, ha adottato il regolamento n. 213/2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 59/4 del 4 marzo 2001), che modifica gli Allegati II e V della direttiva 2005/36/CE. In particolare, sono state introdotte, nel punto 5.1.3 dell'Allegato V, la specializzazione di **oncologia medica** e quella di **genetica medica**. Pertanto anche tali specializzazioni potranno essere riconosciute sulla base del "c.d. Sistema a riconoscimento automatico". Per poter beneficiare del suddetto sistema, a partire dal mese di marzo 2011 (data del regolamento), il periodo minimo di formazione necessario dovrà essere, per la specializzazione di oncologia medica, pari a 5 anni, mentre per la specializzazione di genetica medica è richiesto un periodo minimo di formazione pari a 4 anni.

Tutti i professionisti che hanno intrapreso la specializzazione di oncologia medica prima dell'entrata in vigore del regolamento e che hanno un percorso formativo pari a 4 anni, potranno beneficiare del riconoscimento automa-

tico solo se dimostrano 3 anni di attività professionale nel corso degli ultimi 5 anni (diritti acquisiti).

La domanda deve essere corredata da un certificato dell'Autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla direttiva per le formazioni specialistiche.

La domanda di riconoscimento viene presentata all'Autorità competente dello Stato membro ospitante, la quale non può entrare nel merito della formazione ma solo verificare che il titolo di formazione rientra nell'Allegato V e, in caso di formazione di durata di 4 anni, che il titolo venga accompagnato dal certificato dell'autorità competente nazionale che attesta la conformità della formazione ai requisiti minimi fissati dalla direttiva. In questa ultima ipotesi, come detto sopra, l'interessato dovrà anche certificare il compimento di un periodo di pratica professionale della durata di 3 anni nel corso degli ultimi 5 anni.

Se non si è in possesso della esperienza sopra indicata, il riconoscimento della qualifica sarà valutato in base al Sistema Generale.

La Commissione europea ritiene che l'esperienza professionale richiesta, ai fini dei diritti acquisiti, debba essere effettuata a tempo pieno. Questo significa che le attività devono essere svolte durante la durata standard della settimana lavorativa e in accordo con la normativa nazionale.

L'art. 22 della direttiva autorizza il ricorso al part-time a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità di tale esperienza formativa non sia inferiore a quella garantita dal tempo pieno.

Al riguardo, la Commissione europea ritiene che il requisito della qualità non possa essere soddisfatto qualora il part-time sia di durata inferiore alla metà di una settimana lavorativa a tempo pieno.

Le disposizioni sui diritti acquisiti richiedono, altresì, che l'esperienza professionale sia continuativa, ossia, in linea di principio, senza interruzioni.

Le interruzioni dovute a maternità, servizio militare, malattia, o a brevi interruzioni ritenute ammissibili, caso per caso, dalle Autorità competenti, sono giustificabili.

Sistema Generale

Il Sistema Generale si basa sul principio della mutua fiducia tra gli Stati membri, che rende possibile il mutuo riconoscimento. Ciò significa che uno Stato membro non può rifiutare l'accesso ad una professione regolamentata ad un

professionista proveniente da un altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti richiesti dal Paese di provenienza per l'esercizio di detta professione.

Per beneficiare del Sistema Generale la persona deve essere pienamente qualificata per l'esercizio della professione nello Stato membro di origine.

La normativa viene applicata soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè quelle professioni per le quali l'accesso o l'esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali.

Per esempio: in Italia, il D.P.R. n. 328 del 2001, disciplina la professione di Ingegnere. Pertanto la suddetta professione è regolamentata nel territorio nazionale e, dunque, al cittadino dell'UE, che intende esercitare la professione in Italia, si applica la direttiva 2005/36/CE.

Se nello Stato di provenienza del cittadino dell'UE la professione è regolamentata, mentre in Italia non lo è, il cittadino potrà esercitare in Italia senza necessità di chiedere il riconoscimento della qualifica professionale, non trovando, quindi, applicazione la direttiva 2005/36/CE.

Per esempio: al cittadino dell'UE che intende venire in Italia per esercitare la professione di traduttore-interprete, non si applica la direttiva 2005/36/CE in quanto la suddetta professione in Italia non è regolamentata.

Il Sistema Generale non prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro; tuttavia, nei casi elencati all'art. 18 del decreto legislativo, tale sistema si applica anche a professioni coperte dai regimi a riconoscimento automatico settoriale e ai regimi a riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale maturata, quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l'automaticità del riconoscimento.

Come la direttiva, anche il decreto di recepimento distingue la disciplina per lo stabilimento da quella dettata per la prestazione temporanea.

In regime di stabilimento, se la professione che il professionista può esercitare nello Stato membro d'origine (regolamentata o non regolamentata) è corrispondente ad una professione che in Italia è regolamentata, le autorità competenti nazionali, individuate all'art. 5 del d. lgs., assicurano, su istanza dell'interessato, l'attivazione delle procedure amministrative necessarie per autorizzare il professionista ad accedere e esercitare tale professione.

La procedura di riconoscimento professionale prevede un confronto tra i

percorsi formativo-professionalizzanti previsti nello Stato ospitante e in quello di appartenenza, confronto che si basa su cinque livelli di qualifica previsti dall'articolo 11 della Direttiva 2005/36/CE in applicazione dell'attuale articolo 53 (ex art. 47) del Trattato dell'Unione Europea e descritti dall'art. 19 del d. lgs. 206/07, graduati sulla base della struttura della formazione esistente:

1. attestato di competenza, che corrisponde ad una formazione generale del livello d'insegnamento primario o secondario che comprova che il suo titolare possiede conoscenze generali o un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla base di una formazione attestata da un certificato o da un diploma, ovvero un'esperienza professionale di tre anni;
2. certificato, che corrisponde ad una formazione di livello d'insegnamento secondario tecnico o professionale o generale, completato da un ciclo professionale;
3. diploma che sancisce una formazione del livello di insegnamento post-secondario, di una durata minima di 1 anno, o una formazione di livello professionale comparabile in termini di responsabilità e funzioni;
4. diploma che sancisce una formazione del livello d'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di 3 anni e inferiore a 4 anni;
5. diploma che sancisce una formazione superiore corrispondente ad una formazione di livello dell'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di 4 anni.

Il primo livello di qualifica al punto 1. (“attestato di competenza”) si riferisce a una formazione breve di pochi mesi o a carattere generale e l'ultima (punto 5.), “diploma”, una formazione di livello universitario di almeno quattro anni.

La direttiva prevede che l'Autorità competente dello Stato membro ospitante, non possa negare al cittadino, proveniente da un altro Stato dell'UE, il riconoscimento della propria qualifica professionale se classificata allo stesso livello della qualifica richiesta sul territorio nazionale o al livello immediatamente inferiore.

Ad esempio, se per una determinata professione è richiesta, nello Stato membro ospitante, una qualifica classificata al livello “c”, e la qualifica professionale del richiedente il riconoscimento, è classificata, nello Stato membro di origine, al

livello “c” o “b”, la direttiva è applicabile. Qualora invece, la qualifica del richiedente, è classificata al livello “a”, la direttiva non è applicabile (ma rimane applicabile il Trattato) perché, tra il livello di qualifica del richiedente e quello previsto nello Stato membro ospitante, lo scarto di livello risulta eccessivo.

La struttura a livelli è funzionale esclusivamente a stabilire possibili condizioni per il riconoscimento e a permettere la comparazione delle formazioni nazionali. Infatti, nel caso in cui si presentino “differenze sostanziali” nelle materie di formazione, nella struttura e nella durata della formazione, il riconoscimento è condizionato a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio d’adattamento, a scelta del professionista dell’Unione Europea). Per l’accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuarlo e revisore contabile, nonché per l’accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento, in caso di necessarie misure compensative, è subordinato, ai sensi del d. lgs. n.206/2007, al superamento della sola prova attitudinale.

L’eventuale esperienza professionale maturata in un paese comunitario o in Italia, se adeguatamente certificata da un’Autorità Pubblica, può essere valutata al momento dell’applicazione della misura compensativa e costituire parte integrante della formazione stessa.

La collocazione di una professione regolamentata a uno specifico livello è determinata dalle norme nazionali che regolano l’accesso alla professione stessa e mai, quindi, dal decreto legislativo. Inoltre la direttiva (art. 12), e quindi anche il decreto legislativo (art. 20), ha introdotto il concetto di “titolo di formazione assimilato”, per tener conto sia di possibili formazioni non rientranti nei cinque livelli previsti, ma che possono essere considerati equivalenti a uno di detti livelli, sia di possibili modifiche legislative a livello nazionale.

Se, ad esempio, un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente di uno Stato membro, sancisce una formazione acquisita nella Comunità, ed è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente a quelle di cui all’art. 11, tale titolo può considerarsi assimilato.

Infine, il Sistema Generale del riconoscimento è applicabile alle professioni indicate dalla legislazione italiana come “paramediche”: assistenti, tecnici odontoiatrici, tecnici sanitari, massaggiatori chinesiterapeutici, ottici, dietisti, infermieri specializzati, analisti di laboratorio, psicologi, psicoterapeuti.

Riconoscimento della professione di avvocato

Quale procedura seguire per ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale in Italia?

Per il riconoscimento della professione di avvocato nell'Unione Europea è possibile utilizzare due percorsi alternativi:

- la Direttiva 2005/36/CE (recepita in Italia con il d. lgs. 206/2007);
- la Direttiva 98/5/CE (recepita in Italia con il d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 96), volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

A tal fine, il d. lgs. n. 96/2001 prevede che l'avvocato qualificato in un altro Stato membro possa venire in Italia e chiedere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui ha fissato stabilmente la sua residenza o il suo domicilio, divenendo così "avvocato stabilito".

Una volta esercitata per tre anni, e a determinate condizioni, ("... nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori"), la professione di avvocato in Italia, sarà possibile, previo superamento di una prova attitudinale, diventare "avvocati integrati" e utilizzare, definitivamente, il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Si rimanda al decreto legislativo per l'esame delle ipotesi in cui è possibile chiedere ed ottenere la dispensa dalla prova attitudinale.

E' anche possibile consultare il Regolamento di attuazione per la prova attitudinale, D.M. 28 maggio 2003, n. 191.

Formazione "Plurifase" e Formazione "Mista"

La formazione plurifase è quella composta da due segmenti formativi, entrambi svolti nello stesso Stato membro, come, ad esempio, da un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario (laurea, titolo accademico etc) e da una formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondario.

Si ha, invece, formazione mista nelle ipotesi in cui il cittadino consegue la propria qualifica professionale attraverso due o più segmenti formativi, ma conseguiti in due o più Paesi comunitari. Anche a seguito della formazione mista, è possibile chiedere il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

Al riguardo, è opportuno precisare che la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che, nelle ipotesi di formazione mista, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante (da parte del titolare di una qualifica rilasciata da un'autorità di un altro Stato membro), è necessario dimostrare che con il secondo segmento formativo, conseguito in un altro Stato membro, si sia acquisita una qualifica supplementare che attesti una formazione prevista dal sistema di istruzione di tale ultimo Stato e che si fondi o su un esame o su un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro².

L'Autorità competente italiana per il riconoscimento dovrà, pertanto, verificare se i titoli conseguiti all'estero da un cittadino italiano che conclude il suo percorso formativo in un altro Stato membro, attestano una qualifica supplementare rispetto a quella acquisita in Italia.

In tema di formazione mista è possibile consultare:

- Sentenza Cavallera (Corte di Giustizia, procedimento C-311/06)
- Sentenza Koller del 22 dicembre 2010 (Corte di Giustizia, procedimento C-118/09)
- Parere dell'Avvocatura presso la Corte di Giustizia europea (Causa C-118/09)

² Infatti la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza Causa C-311/06 ha dichiarato che: "Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro".

Sistema basato sull'esperienza professionale

Per le attività dei settori artigianale, commerciale o industriale, di cui all'Allegato IV del d. lgs. 206/07, si applica il regime di riconoscimento basato sull'esperienza professionale. A seconda dell'attività che si intende esercitare, i requisiti a livello di esperienza professionale (eventualmente accompagnati da requisiti in materia di formazione), sono definiti dal Capo III, artt. 27 e seguenti del decreto. È necessario che l'esperienza professionale in questione si riferisca all'attività che si intende esercitare nello Stato ospitante. Il decreto, riprendendo la direttiva, definisce tale esperienza in base alla natura (esercizio come lavoratore autonomo, imprenditore, lavoratore dipendente, eccetera) e alla durata (numero di anni di esercizio, data in cui è terminata l'esperienza, eccetera).

Tale regime di riconoscimento, basato sull'esperienza professionale, assicura il riconoscimento automatico della professione.

Per esempio, se una cittadina proveniente dalla Romania ha maturato un'esperienza professionale di tre anni consecutivi come estetista autonoma, e tale esperienza non è terminata da oltre dieci anni, potrà usufruire del riconoscimento automatico in Italia.

Nell'ipotesi in cui non sono soddisfatti alcuni dei requisiti previsti dal suddetto Capo III, che assicurano l'automaticità del riconoscimento, si applica il Sistema Generale anche per queste attività.

Le Autorità competenti e le professioni regolamentate

La domanda di riconoscimento, a seconda della professione per la quale il professionista è abilitato ad esercitare nel proprio Paese, deve essere presentata presso l'Autorità Competente dello Stato membro di accoglienza.

Per l'Italia, l'articolo 5 del Decreto legislativo n. 206/07, individua le Autorità competenti, di seguito elencate, preposte a ricevere le domande di riconoscimento e a prendere decisioni per i professionisti che da uno Stato membro dell'UE vogliono stabilirsi in Italia, nonché, a rilasciare certificazioni (attestato di competenza) per i cittadini italiani che intendono esercitare la propria professione in un altro Stato dell'UE.

Per le professioni di:

Medico / Medico Specialista; Odontoiatra; Farmacista; Veterinario; Psicologo; Psicoterapeuta.

Autorità competente

Ministero della Salute

Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie

Ufficio VII

Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Tel:+39.06.5994.2552/2694/2854/2225/2310/2286

Sito web:

<http://www.salute.gov.it/professionisanzitarie/professionisanzitarie.jsp>
(modello per la domanda di riconoscimento)

Per le professioni di:

Dietista; Educatore professionale; Fisioterapista; Massofioterapista; Infermiere; Logopedista; Ostetrica; Ottico; Podologo; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare; Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; ecc.

Autorità competente

Ministero della Salute

Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie

Ufficio IV

Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Tel: +39.06.5994.2915/2928/2310/2385/2301

www.salute.gov.it/professionisanzitarie/professionisanzitarie.jsp
(modello per la domanda di riconoscimento)

Per le professioni di:

Docente di scuola materna; Docente di scuola primaria; Docente di scuola secondaria di I e II grado (inferiore e/o superiore); Personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Autorità competente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici -
Ufficio IX

Viale Trastevere, 76 / A - 00153 Roma

Tel: +39.06.5849.23454/3205

www.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente
(modello per la domanda di riconoscimento)

Per le professioni di:

Agente di cambio; Agrotecnico; Assistente sociale / Assistente sociale junior; Attuario / Attuario junior; Avvocato; Dottore commercialista ed esperto contabile; Biologo / Biologo junior; Chimico / Chimico junior; Consulente del lavoro; Dottore agronomo e Dottore forestale / Agronomo e forestale / Zoonomo / Biotecnologo agrario; Geologo / Geologo junior; Geometra e Geometra laureato; Giornalista; Ingegnere civile ambientale / Ingegnere civile ambientale junior; Ingegnere industriale / Ingegnere industriale junior; Ingegnere dell'informazione / Ingegnere dell'informazione junior; Perito agrario e Perito agrario laureato; Perito industriale e Perito industriale laureato; Tecnologo alimentare; Revisore contabile³; Formatore dei mediatori; Mediatore civile e commerciale.

Autorità competente

Ministero della Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Settore Internazionale

Reparto II - Ufficio III

Via Arenula, 70 - I - 00186 Roma

Tel: +39. 06 68852314

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp

(modello per la domanda di riconoscimento)

³ Per la professione di revisore contabile la competenza passerà a breve al Ministero dell'Economia e Finanze

Per le professioni di:

Architetto; Conservatore dei beni architettonici ed ambientali; Enologo; Paesaggista; Pianificatore territoriale; Ricercatore (nelle università e negli enti di ricerca).

Autorità competente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento Autonomia Universitaria

Ufficio IX

P. le Kennedy, 20 - 00144 Roma

Tel: +39.06.9772.7450/7061/7080.

www.miur.it

Per le professioni di:

Installazione impianti elettrici; Installazione impianti elettronici; Installazione impianti idraulici; Installazione impianti termici; Installazione impianti di trasporto del gas; Installazione impianti di sollevamento persone; Installazione impianti antincendio; Attività di disinfestazione; Attività di derattizzazione; Attività di sanificazione; Carrozzeria; Meccanica e motoristica; Elettrauto; Gommista; Facchinaggio e movimentazione merci; Attività commerciale; Somministrazione di alimenti e bevande; Ausiliari del commercio (agente di commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo); Acconciatore.

Autorità Competente

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione VI – Servizi e professioni

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel: +39.06. 47055481

Fax +39.06. 4740156

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pdf_upload/servizi_e_professioni/domanda_riconoscimento_qualifiche_profli.pdf

(modello per la domanda di riconoscimento)

Per la professione di:

Estetista.

Autorità competente

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche

l'Orientamento e la Formazione - Div. I

Via Fornovo, 8 - 00195 Roma

Tel: +39.06.4683.4985/4238

www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneCittadini/Formarsi/RiconoscimentoTitoli/default.htm

(modello per la domanda di riconoscimento)

Per le professioni di:

Guida turistica; Accompagnatore turistico; Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo.

Autorità competente

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo

Ufficio I – Servizio relazioni comunitarie e attività internazionale

Via della Ferratella in Laterano, 51 - I - 00184 Roma

Tel: +39 06 45532 5210

Fax: +39 06 45532 5426

www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_mod.html

(modello per la domanda di riconoscimento)

Per le professioni di:

Guida alpina; Maestro di sci; snowboard.

Autorità competente

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo Sport

Via del Corso n. 184 (Galleria RAS) - Scala B - 00186 Roma

Tel: +39 06 6779 7995

Fax: +39 06 6779 6198

www.sportgoverno.it/come-fare-per/maestri-di-sci---snowboard.aspx

(modello per la domanda di riconoscimento).

Documenti richiesti

Cosa chiedono le Autorità Competenti?

La domanda di riconoscimento deve essere presentata presso l'Autorità Competente dello Stato membro di accoglienza.

Questa domanda deve essere corredata da un certo numero di documenti e certificati, indicati nell'Allegato VII della direttiva 2005/36/CE.

Di solito i documenti richiesti in Italia ai cittadini dell'UE che intendono stabilirsi nel nostro Paese sono:

- Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.
- Copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta (con l'indicazione degli esami sostenuti - necessari per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all'articolo 14 della suddetta Direttiva);
- Copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito;
- Copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso;
- Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
 1. che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
 2. i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
 3. che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
 4. gli anni di durata del corso di laurea;
 5. l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);
 6. le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

Si precisa, al riguardo, che generalmente non viene più richiesto tale documento ai cittadini comunitari, ma solo ai non comunitari per i quali si rinvia alla parte della presente guida relativa a questi ultimi.

- Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza.
- Certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Laddove è richiesta la copia autenticata, i cittadini dell'Unione Europea possono produrre, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (Vedi Allegato "1").

Per le professioni relative al settore dell'insegnamento, è richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua italiana, mediante certificazione CELI 5 Doc. o certificazione "CILS-DIT/C2" (rif.to normativa Circolare Ministeriale n. 39/05).

La certificazione "CELI 5 Doc" si ottiene presso il Centro per la valutazione delle certificazioni linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia, nelle due sessioni di maggio e novembre (per informazioni si veda il sito internet: www.unistrapg.it).

La certificazione "CILS-DIT/C2" si ottiene presso l'Università per stranieri di Siena nelle due sessioni di aprile e ottobre (per informazioni si veda il sito internet: <http://cils.unistrasi.it>).

Quali sono i tempi previsti per ottenere il riconoscimento in base al Sistema Generale?

La normativa prevede che l'Autorità Competente debba confermare il ricevimento della domanda di riconoscimento entro il termine di un mese o informare nello stesso termine il richiedente di eventuali documenti mancanti. La procedura d'esame della domanda, comunque, va conclusa entro

quattro mesi dall'acquisizione della documentazione completa mediante l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo, ed entro tre mesi per le professioni rientranti nel regime di riconoscimento automatico.

Conoscenze linguistiche

E' opportuno informare che, prescindendo dalla specifica professione regolamentata, l'iter della pratica si svolge nella lingua dello Stato ospitante e, l'eventuale prova attitudinale o tirocinio di adattamento richiesto (misure compensative), avvengono nella lingua di tale Stato.

Pertanto, come previsto dall'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, i beneficiari del riconoscimento devono avere la conoscenza linguistica necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

3. LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Che cosa è la libera prestazione di servizi?

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla direttiva 2005/36/CE è la distinzione tra la "libera prestazione di servizi" e la "libertà di stabilimento". La nozione di libera prestazione di servizi non può contare su una definizione normativa diretta ed è attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che è possibile definirla come nozione residuale rispetto a quella di stabilimento. Così, mentre lo stabilimento implica la partecipazione permanente alla vita economica di uno Stato, la prestazione di servizi si caratterizza per la temporaneità e l'occasionalità della prestazione stessa.

Il cittadino dell'UE può esercitare "temporaneamente e occasionalmente" la propria professione in uno Stato membro diverso da quello d'origine?

Ogni cittadino dell'UE, legalmente stabilito⁴ in uno Stato membro, può prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine, senza dover chiedere il rico-

⁴ Si è legalmente stabilito nel momento in cui si soddisfano tutti i requisiti per esercitare una professione in uno Stato membro e non si è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione.

noscimento della qualifica o del titolo professionale. Nel solo caso in cui si tratti di professione non regolamentata nel Paese di provenienza, lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore di certificare un'esperienza professionale biennale, effettuata nel corso dei dieci anni precedenti alla prestazione di servizi per la quale si presenta la dichiarazione, e di avere uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. Questi ultimi, per essere validi, debbono essere rilasciati da una Autorità competente dello Stato membro di provenienza, debbono attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto dallo Stato membro ospitante (art. 13, paragrafo 2. della Direttiva) e devono attestare, altresì, la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

La dichiarazione preventiva e i documenti

Cosa bisogna fare in occasione della prima prestazione di servizi ?

In occasione della prima prestazione l'interessato deve, qualora lo Stato ospitante lo richieda, presentare all'Autorità competente una dichiarazione scritta (da rinnovare annualmente). Nella dichiarazione, che può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione, è obbligatorio riportare: cognome, nome, recapito, nazionalità, professione per la quale si sono ottenute le qualifiche nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti e professione che si intende esercitare nello Stato ospitante. E' opportuno precisare se si tratta di prima prestazione o se si tratta di un rinnovo annuale.

In occasione della prima prestazione la dichiarazione deve essere corredata da:

- un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- documento comprovante che si è legalmente stabiliti in uno Stato membro e che non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo di esercizio;
- documento che comprovi il possesso della qualifiche professionali;
- eventuale copertura assicurativa per le responsabilità civili professionali;
- documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza (ad es. agente di sicurezza), sempre che lo Stato membro ospitante lo richieda anche ai propri cittadini.
- documento comprovante che si è esercitata la professione per almeno due

anni negli ultimi dieci se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti

Il prestatore, inoltre, deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o in caso di urgenza immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo.

L'Autorità competente dello Stato membro ospitante non può esigere che le si consegnino i documenti originali, ma può richiedere copie certificate conformi ai documenti essenziali (ad es. di un documento certificante le qualifiche professionali). L'Autorità competente può chiedere la traduzione dei documenti solo se necessaria per portare a termine la procedura.

Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione l'Autorità competente comunica all'interessato che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero il motivo del ritardo della decisione e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso deve essere presa entro due mesi dal ricevimento della documentazione completa. Nel caso di professioni regolamentate particolarmente sensibili in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica, l'Autorità competente può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali in possesso del prestatore. In tali casi, in presenza di differenze sostanziali, può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale.

Una volta presentata la dichiarazione, dopo quanto tempo è possibile esercitare la professione?

Di regola, è possibile esercitare l'attività nel territorio dello Stato membro ospitante immediatamente. E infatti non è necessario attendere che l'Autorità dello Stato membro ospitante dia il proprio benestare, tranne nelle ipotesi in cui si tratti di professioni regolamentate particolarmente sensibili, che possono cioè comportare un rischio per la salute o la sicurezza pubblica.

In questi casi, infatti, l'Autorità competente dello Stato ospitante può decidere di effettuare un controllo della qualifica che può ritardare l'esercizio dell'attività e, in presenza di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale di breve

durata, con oneri a carico dell'interessato. La prestazione di servizi deve, comunque, poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata.

Quali sono le norme da rispettare nell'esercizio dell'attività?

È necessario rispettare le norme della deontologia professionale direttamente correlate alle qualifiche professionali in vigore nello Stato membro ospitante (per esempio, uso dei titoli, norme in materia di colpa professionale, disposizioni disciplinari applicabili al riguardo, eccetera).

Quali sono le norme dalle quali si è dispensati?

Si è dispensati dalle seguenti richieste:

- autorizzazione e iscrizione o affiliazione a un organismo professionale; è tuttavia possibile che sia prevista un'iscrizione temporanea o proforma, sempre che non ritardi né complichino la prestazione. Non occorre che il soggetto provveda a tale iscrizione perché, ove del caso, devono provvedervi le autorità competenti dello Stato membro ospitante;
- iscrizione a un organismo previdenziale: è tuttavia necessario segnalare a tale organismo la prestazione anticipatamente o, in caso di emergenza, successivamente.

Il Codice di condotta

La Commissione europea, coadiuvata dal Gruppo di Coordinatori per la direttiva 2005/36/CE, ha approvato un codice di condotta che individua le “pratiche” amministrative nazionali per l'applicazione della direttiva.

In particolare, nell'**Allegato B** del Codice di Condotta la Commissione, al fine di semplificare e uniformare la documentazione che può essere richiesta per la prestazione occasionale e temporanea, ha predisposto un elenco di possibili documenti che possono essere presentati dal migrante per fornire la prova che la persona è legalmente stabilita⁵ nel Paese di provenienza e per dare indicazione della propria qualifica professionale.

⁵ Un professionista è legalmente stabilito in uno Stato membro quando ha il diritto di esercitare la professione per la quale è qualificato (art.7 par.2 direttiva 2005/36/CE)

Qualora dai suddetti documenti si evinca che al professionista non è proibito l'esercizio della professione non può essere richiesto nessun documento ulteriore.

L'Allegato B distingue due ipotesi:

1. PROFESSIONI REGOLAMENTATE NELLO STATO DI STABILIMENTO.
PUÒ ESSERE RICHiesto UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI A SCELTA DEL
MIGRANTE:

Professionisti autonomi

- Certificato dell'autorità competente;
- Copia dell'abilitazione professionale;
- Copia della registrazione presso la Camera di Commercio;
- Per migranti provenienti da specifici Stati membri può essere richiesto:
 - Estratto dai registri degli Ordini professionali tenuti dalle Autorità competenti (Cipro e Austria);
 - Pagamento dei contributi (Bulgaria e Lussemburgo);
 - Certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Grecia, Spagna e Lussemburgo);
 - Certificato di buona condotta (Bulgaria);
 - Polizza di assicurazione professionale (Bulgaria e Polonia);
 - Dichiarazione di enti preposti (Bulgaria).

Professionisti dipendenti

- Certificato dell'autorità competente;
- Certificato da organi accreditati dagli Stati membri in cui si dichiara il regolamento delle condizioni di accesso e per l'esercizio della professione;
- Copia dell'abilitazione professionale;
- Per migranti provenienti da specifici Stati membri può essere richiesto:
 - Estratto dai registri degli Ordini professionali tenuti dalle Autorità competenti (Cipro, Austria e Lussemburgo);
 - Pagamento dei contributi (Bulgaria e Lussemburgo);
 - Estratto dai registri del personale della società (Francia);
 - Certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Spagna e Lussemburgo);
 - Certificato di buona condotta (Bulgaria);
 - Busta paga (Francia);
 - Polizza di assicurazione professionale (Polonia).

2. PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE NELLO STATO DI STABILIMENTO.
PUÒ ESSERE RICHIESTO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI A SCELTA DEL
MIGRANTE:

Professionisti autonomi

- Abilitazione professionale;
- Copia della registrazione alla Camera di Commercio;
- Certificato degli organismi professionali;
- Per migranti provenienti da specifici Stati membri:
 - Pagamento dei contributi (Bulgaria, Cipro, Lussemburgo, Portogallo);
 - Certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Regno Unito e Portogallo);
 - Numero di riferimento pagamento delle imposte o registrazione Partita IVA (Regno Unito);
 - Certificato di buona condotta (Bulgaria);
 - Dichiarazioni degli enti aggiudicatari (Bulgaria, Germania e Regno Unito);
 - Copie dei contratti (Regno Unito);
 - Documentazione contabile (Regno Unito);
 - Certificato di stabilimento legale dalle autorità competenti (Danimarca, Lituania e Polonia);
 - Certificato di registrazione dall'Autorità competente (Repubblica Ceca e Danimarca).

Professionisti dipendenti

- Certificato da organismi professionali;
- Abilitazione professionale;
- Certificato di impiego attestante esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci, contributi pagati o certificazione di pagamento delle tasse;
- Per migranti provenienti da specifici Stati membri può essere richiesto:
 - Pagamento dei contributi (Bulgaria, Lussemburgo e Portogallo);
 - Certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Spagna, Lussemburgo, Regno Unito e Portogallo);
 - Buste paga (Bulgaria e Francia);
 - Certificato di stabilimento legale dalle autorità competenti (Danimarca e Polonia);
 - Certificato di registrazione dall'Autorità competente (Spagna).

Da questi documenti deve chiaramente risultare che al prestatore non è proibito l'esercizio della professione, altrimenti deve esibire:

- Estratto del registro penale;
- Certificato del casellario giudiziario o
- Certificato degli organismi professionali.

Altri adempimenti?

Al fine di assicurare la necessaria tutela del destinatario del servizio, lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore, oltre alla dichiarazione preventiva, di fornire ulteriori informazioni riguardanti, ad esempio:

- iscrizione in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico;
- ordine professionale presso cui il prestatore è iscritto;
- prova di copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

4. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI PER I CITTADINI NON UE.

Può una qualifica non dell'UE essere riconosciuta?

La direttiva 2005/36/CE non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino al di fuori del territorio dell'Unione Europea. In Italia, il DPR 394/99, art. 49-50 (attuativo del Testo Unico sull'immigrazione), e il successivo DPR 334/04, estende ai titoli non UE la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica professionale posseduta.

Il riconoscimento di qualifiche professionali conseguite fuori dall'UE implica tuttavia alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata. In particolare, nell'inoltare la domanda per il riconoscimento della qualifica professionale si dovrà produrre, tra l'altro:

- il permesso di soggiorno;
- la dichiarazione di valore in loco.

La “dichiarazione di valore in loco” è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).

Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona; per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

L'elenco dei documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di valore deve essere richiesto alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima (Ambasciate/Consolati).

Una volta presentati tutti i documenti richiesti è possibile chiedere e ottenere dall'Autorità italiana, competente per quella specifica professione, il riconoscimento della propria qualifica professionale. Tuttavia, in sede di applicazione di eventuali misure compensative, i possessori di titoli non UE non possono scegliere in ordine alla natura della misura compensativa che viene loro applicata (tirocinio o prova attitudinale), ma la scelta viene effettuata dall'Amministrazione precedente.

Tutti i cittadini, dell'Unione Europea e no, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non UE, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea.

In queste ipotesi, l'Autorità competente può prendere in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese UE.

5. IL RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO O EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO

Quale è la differenza tra il Riconoscimento della qualifica professionale e il Riconoscimento accademico (equipollenza)?

Diverso dal Riconoscimento della qualifica professionale, che abilita direttamente all'esercizio di una determinata professione, è il riconoscimento accademico. Quest'ultimo, infatti, consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell'UE. Questo tipo di riconoscimento non è regolato dal diritto comunitario ma ricade nella sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi. In particolare, l'equipollenza dei titoli di studio, scolastici o accademici, è la procedura mediante la quale l'Autorità scolastica o accademica di uno Stato membro determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito in un altro Stato membro con un determinato titolo presente nel proprio ordinamento.

Le Autorità italiane competenti al riconoscimento dei titoli di studio sono:

- gli Uffici Scolastici Provinciali, per i titoli di studio pre-universitari;
- le Università, per i diplomi di Laurea;
- il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), per i titoli di Dottorato.

In particolare, i cittadini italiani o dell'UE (o non UE) in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi presso Università statali o legalmente riconosciute - che aspirino a chiedere il riconoscimento in Italia del proprio "*curriculum studiorum*" possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro scelta che preveda un corso di studi simile a quello da loro effettuato.

La documentazione da presentare alle segreterie delle Università è, di solito, la seguente:

- domanda diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta;
- originale del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) che sia valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito;

- originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo);
- programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa) di tutte le discipline incluse nel “*curriculum*” straniero, con relativa traduzione in italiano; l'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco;
- originale del titolo accademico posseduto;
- generalmente tre fotografie (di cui una autenticata se si tratta di cittadini extra-comunitari residenti all'estero).

L'Italia sottoscrive accordi con paesi UE ed extra UE, volti ad agevolare il riconoscimento dei titoli di studio. Detti accordi, che hanno in allegato l'elenco delle Università alle quali detti accordi si applicano, non rendono automatico il riconoscimento del titolo di studio, ma semplicemente ne facilitano l'*iter*. E' necessario, pertanto, anche in queste ipotesi, rivolgersi a una Università e chiedere il riconoscimento del titolo accademico, che verrà effettuato applicando l'accordo in questione (vedi Allegato 2)

Informazioni specifiche possono essere richieste alle segreterie dell'Ateneo scelto oppure trovate sul sito web del MIUR

La partecipazione a un concorso pubblico in Italia

Cosa fare nel caso in cui si possiede un titolo straniero e si intende partecipare ad un concorso pubblico in Italia?

Un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione Europea possessore di un titolo di studio estero (dell'UE o extra-UE), di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore) può partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001.

A tal fine, è necessario presentare all'amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/2001.

E', altresì, necessario inviare, contestualmente, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 165/2001. Tale tipo di riconoscimento non ha valore assoluto, ma è finalizzato alla sola partecipazione al concorso (vedi Allegato 3, modulo di domanda per concorsi pubblici).

6. IL PROFESSIONISTA ITALIANO NELL'UE

Chi può fornire assistenza a livello nazionale?

Il **professionista italiano** che intende esercitare la propria professione in un altro Stato dell'UE e necessita di informazioni, può rivolgersi ai **Punti nazionali di contatto** (in Italia il Punto di contatto è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Comunitarie – Ufficio Mercato Interno e Competitività – Servizio I), che, ai sensi dell'art. 57 della direttiva, hanno il compito:

- di fornire ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- di assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla stessa direttiva, cooperando, eventualmente, con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Allo stesso modo, il **professionista straniero (UE e non UE)**, che vuole esercitare la propria professione in Italia, può rivolgersi al **Punto nazionale di contatto italiano**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Comunitarie - Ufficio Mercato Interno e Competitività - Servizio I.

Si riporta l'elenco dei Punti nazionali di contatto degli Stati dell'UE (vedi Allegato 4).

E' possibile, inoltre, consultare il seguente indirizzo internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/links_en.htm

7. IL SOLVIT

Il SOLVIT è una rete per la risoluzione di problemi transfrontalieri online, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo. I centri SOLVIT fanno parte dell'amministrazione nazionale e si impegnano a fornire soluzioni concrete a problemi concreti. Il SOLVIT svolge un servizio gratuito. Si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che se ci si avvale di SOLVIT i termini di ricorso a livello nazionale non vengono sospesi. Viceversa, se si decide di presentare ricorso a livello nazionale, non si ha più la possibilità di avvalersi di SOLVIT.

Il 20% dei "casi Solvit" riguarda i riconoscimenti delle qualifiche professionali.

Il Centro SOLVIT italiano opera presso:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia, 20 - 00186 Roma
Tel: +39 06 6779 5844
Fax: +39 06 6779 5044
e-mail: solvit@palazzochigi.it

Referenti nazionali:

Giuseppina Valente (responsabile Centro Solvit italiano), Francesco Cipri,
Massimo Santorelli

Per ulteriori informazioni su SOLVIT, consultare il seguente indirizzo Internet: www.politichecomunitarie.it/attivita/17379/solvit

8. L'ACCORDO TRA L'UE E LA SVIZZERA

Il riconoscimento delle qualifiche professionali tra la Svizzera e gli Stati membri è basato su un Accordo del 21 giugno 1999 (integrato da Protocolli aggiuntivi per estenderlo ai nuovi Stati membri). L'Accordo disciplina la libe-

ra circolazione delle persone tra l'UE e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.

L'Accordo, scaduto il 31 maggio 2009, è in corso di rinnovo per adeguarlo all'entrata in vigore della nuova direttiva 2000/36/CE.

L'Accordo comprende disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali e un Allegato III, che contiene il riferimento alle direttive sui riconoscimenti delle qualifiche professionali e la lista delle professioni regolamentate.

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale della Svizzera ha preso la decisione di principio di adottare la direttiva 2005/36/CE, già in vigore per gli Stati UE/SEE e sta procedendo attualmente al recepimento della direttiva 2005/36/CE attraverso un adeguamento della propria legislazione interna. Le trattative per l'adeguamento dell'Allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone fra la Svizzera e la Commissione europea si sono concluse nell'ottobre 2010. La Svizzera e l'UE stanno avviando le procedure interne per permettere al Comitato congiunto UE/Svizzera di adottare le rispettive decisioni. La decisione finale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla firma del nuovo Accordo (l'entrata in vigore è prevista per maggio 2011).

L'entrata in vigore riguarderà tutte le disposizioni della direttiva, con l'eccezione di quelle relative alla libera prestazione di servizi.

In attesa del rinnovo del predetto Accordo, ai cittadini della Confederazione Elvetica continua ad applicarsi la legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell'Accordo del 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra.

Allegato 2

Accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio

Accordi bilaterali

ARGENTINA

Accordo firmato a Bologna il 3.12.97. Ratifica con L. 210 del 7.6.1999 su G.U. n.152 del 1.7.1999. Prevede il riconoscimento di titoli scolastici, intermedi e finali, ai fini della prosecuzione degli studi. E' entrato in vigore il 28 dicembre 1999.

AUSTRALIA

Processo Verbale firmato a Canberra il 24.10.97. Attuazione dell'art.38 del X Protocollo di attuazione dell'Accordo culturale dell'8.1.75. E' una raccomandazione alle Università per una adeguata valutazione dei livelli corrispondenti dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi nei gradi universitari successivi

AUSTRIA

Scambio di Note firmato il 28.01.1999 a Vienna, ratificato con Legge 322 del 10.10.2000 (su G.U. n. 261 dell'8.11.2000 - supplemento ordinario) in vigore dal'1.03.2001, con allegata tabella elencativa dei titoli accademici corrispondenti dei due Paesi.
- Scambio di Note del 16 e 17 febbraio 2003, in vigore dal 1° aprile 2003, che integra e aggiorna la tabella elencativa dei titoli accademici corrispondenti, allegata allo scambio di Note del 28 gennaio 1999, e introduce una tabella di corrispondenza dei voti, in applicazione delle decisioni assunte dalla 16° Commissione mista di esperti.
Scambio di note firmato a Roma il 30 marzo e il 5 aprile 2007, in vigore dal 1° gennaio 2009, da cui risultano tabelle di corrispondenza aggiornate tra i titoli accademici dei due Paesi.

CINA

Accordo firmato a Pechino il 4 luglio 2005, regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli, ai soli fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi.

L'Accordo stabilisce le modalità per la valutazione della corrispondenza dei crediti e dei contenuti formativi tra i due Paesi, e concorda la costituzione di una Commissione mista permanente per la corretta interpretazione delle disposizioni ivi contenute. L'Accordo è in fase di ratifica da parte dell'Italia.

CIPRO

Accordo firmato a Roma il 9 gennaio 2009. Entrerà in vigore 60 giorni dopo la reciproca notifica di adempimento delle procedure interne di ratifica tra i due Paesi.

ECUADOR

Accordo firmato a Quito il 7.3.1952. (L. n.187 del 9 maggio 1955 e DM 13 maggio 1961). Riconoscimento di 7 titoli accademici rilasciati dall'Università di Quito

FRANCIA

- Scambio di lettere firmato a Roma 6.11.1984 (DPR n.106 del 2.3.1987). Equipollenza a tutti gli effetti del "baccalauréat" e della "maturità" rilasciati rispettivamente dal Liceo "Chateaubriand" di Roma e "Leonardo da Vinci" di Parigi.
- Scambio di lettere firmato a Roma del 4.6.1996 e 14.6.1996 (Legge di ratifica n. 116 del 16.4.98 su G. U. n. 97 Serie Generale del 28.4.98). Equipollenza a tutti gli effetti del "baccalauréat" e della "maturità" rilasciati rispettivamente dai Licei "Stendhal" di Milano e

1
segue

"Jean Giono" di Torino e da eventuali future sezioni staccate del Liceo "L. da Vinci" di Parigi. E' entrato in vigore il 10 aprile 2000.
- Accordo e Protocollo per l'istituzione dell' "Università italo-francese", firmato a Firenze il 6.10.1999, ratificato con Legge n. 26.05.2000 n. 161, su G.U. 141 del 19.06.2000. Si tratta dell'istituzione di un centro per la promozione e finanziamento di collaborazioni interuniversitarie tra Atenei italiani e francesi, che prevedano corsi congiunti di studio con rilascio di doppi titoli, sia a livello di lauree che di dottorati di ricerca.

GERMANIA

Accordo firmato a Bonn il 20.9.1993. Ratificato con Legge 31.1. 1996 n.49 ed entrato in vigore il 23.2.96. Riconoscimento reciproco di equipollenza dei titoli finali e periodi intermedi dell'istruzione superiore (=universitaria) ai soli fini prosecuzione degli studi. Memorandum del 2.7.1974 Ratificato con Legge 19.5.1975, n. 181 in vigore dal 19.7.1975. Riconoscimento dei titoli finali delle Scuole tedesche in Italia e, reciprocamente, di eventuali istituti italiani di istruzione secondaria, statali o legalmente riconosciuti in Germania

EX-JUGOSLAVIA

Accordo firmato a Roma 18.2.83. Legge di Ratifica n.971 del 13.12.84. Suppl. ordinario n. 24 del 29.1.85. Riconoscimento titoli accademici, con tabella allegata di corrispondenza. Entrato in vigore il 3.6.85, è attualmente sospeso con:
- La Repubblica Fed. Jugoslavia dal 9.1.1996 (G.U. Serie Generale n.26 del 1.2.96)
- Croazia dal 31.1.1995 (G.U. Serie Gen. n. 81 del 6.4.95)
- Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia dal 24.2.1995 (G.U. serie generale n. 101 del 3.5.95)
- Bosnia Erzegovina dal 22.03.1999

MALTA

Processo Verbale della 1° riunione della Commissione Mista di esperti (La Valletta, 29-31 ottobre 1991) sul riconoscimento dei titoli finali di studio dell'istruzione scolastica. E' un'intesa amministrativa, con vigenza immediata, esecutiva parzialmente degli impegni previsti dall'art.3 dell'Accordo Culturale tra Italia e Malta del 28.7.1967. Prevede il riconoscimento per l'ammissione alle Università italiane di un "Diploma Unico Maltese" attestante specifici requisiti, sostitutivo delle precedenti certificazioni miste e complementari, per singole materie e livelli, maltesi e britanniche.

MESSICO

Accordo firmato a Città del Messico il 12.8.1980. Ratificato con Legge n. 285 del 27.4.1982 in vigore dal 5.12.83. Riconoscimento solo per la continuazione degli studi di titoli scolastici ed accademici. Per la parte relativa ai titoli accademici, l'accordo non è operativo poiché non è stata mai convocata la Commissione mista che avrebbe dovuto confrontare, come previsto dallo stesso accordo, i rispettivi ordinamenti universitari e mettere a punto l'elenco dei titoli corrispondenti dei rispettivi Paesi

REGNO UNITO

Accordo tramite Scambio di lettere fatto a Roma il 21.5 e il 18.6.96. (Legge di Ratifica n. 121 del 16.4.98 su G.U. n. 99 del 30.4.98). Entrato in vigore il 5 marzo 1999. Riconoscimento ai soli fini dell'iscrizione universitaria dei titoli delle scuole britanniche in Italia (St. George's School e The New School di Roma e Sir James Henderson di Milano)

SLOVENIA

Memorandum d'intesa firmato a Roma il 10.7.1995 L. n. 103 del 7.4.97 su G.U. n. 93 del 22.4.97. Entrato in vigore il 6.8.97. Detto Memorandum ha ripristinato l'applicazione con la Slovenia (dopo la sua sospensione il 20.9.94) dell'Accordo con la ex-Jugoslavia del 1983 con regole di maggiore garanzia, in attesa di mettere a punto un nuovo accordo complessivo ed aggiornato maggiormente rispondente alle recenti riforme strutturali dell'istruzione universitaria italiana.

segue

S.MARINO

Accordo del 28.4.1983 (L. n. 760 del 18.10.1984). Impegno al reciproco riconoscimento dei titoli di studio, da cui:

- Scambio di Note firmato il 9.7.1991 sul riconoscimento del Liceo Scientifico di S. Marino;
- Scambio di Note firmato a Roma il 31.5.1990 sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in Studi storici (Decreto MURST dell'11.6.1990 su G.U. n.137 del 14.6.1990).
- Scambio di Lettere sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in "Ingegneria Economico-gestionale", firmato a Roma il 16.7.99, in vigore dal 28.11.2000.
- Scambio di Lettere sul riconoscimento dei titoli, finale e intermedi, del nuovo corso ad indirizzo economico-aziendale della Scuola Secondaria Superiore Sammarinese firmato in San Marino il 20 gennaio 2000, con vigenza immediata.

SPAGNA

In attuazione degli articoli 5 e 10 dell'Accordo Culturale tra Italia e Spagna fatto a Roma l'11.8.1955, è stato firmato a Roma il 14 luglio 1999 uno Scambio di Note con allegate Risoluzioni A (per i titoli accademici) e B (per i titoli scolastici intermedi e finali, sia delle scuole metropolitane che delle scuole di un Paese funzionanti nel territorio dell'altro), con vigenza immediata.

La nuova intesa
- abroga le tabelle di equipollenza già allegate al precedente Scambio di Note del 20.8 e 22.11.1963

- modifica lo Scambio di Note del 27.11.84 sui Licei italiani in Spagna e licei spagnoli in Italia - limita la validità del riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi, rinviando alle direttive comunitarie il riconoscimento a fini professionali. (su G.U. n.11 - SUPPL. ORD. 15.01.2000)

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Spagna, che integra e modifica lo Scambio di Note del 27.11.1984 relativo al riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dai Licei italiani in Spagna e dai Licei spagnoli in Italia, firmato a Roma il 26 luglio 2000 e il 23 maggio 2001. Vigenza immediata (23.05.2001)
L'intesa modifica l'esame finale di lingua e cultura italiana presso il Liceo spagnolo Cervantes di Roma, ai fini dell'accesso all'Università italiana, per armonizzarlo con la riforma dell'esame di stato finale degli Istituti italiani d'istruzione secondaria di 2° grado.

S.SEDE

Scambio di Note del 25.1.1994 (recepito con DPR 2.2.94, n. 175 in G.U. n. 62 del 16.3.94) attuativo dell'art.40 del Concordato dell'11.2.1929 e dell'art. 10 del testo di revisione del Concordato del 18.2.1984. Riconoscimento come "Diploma universitario" e come "laurea" rispettivamente dei titoli di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline ecclesiastiche di "Teologia" e di "Sacra Scrittura".

SVIZZERA

- Scambio di lettere firmato a Roma (22.8.1996 - 6.9.1996), ratificato con Legge 30.7.1998 n. 294, su G.U. Suppl. ordinario n. 140/L del 20.8.98. E' entrato in vigore il 5.02.1999. Prevede il riconoscimento, ai soli fini dell'iscrizione universitaria, dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia ed italiane in Svizzera.
- Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario. Firmato a Berna il 7 dicembre 2000. Attuazione con ratifica presidenziale. In vigore il 1 agosto 2001.

Allegato 3

Richiesta equivalenza titolo di studio

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
U.P.P.A. – Servizio Reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Al Ministero⁽¹⁾

Oggetto: **richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 165/2001.**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
di cittadinanza _____
residente a _____ in Via _____
telefono _____ fax _____ email _____
chiede, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, l'equivalenza del proprio:

titolo di studio⁽²⁾ _____
rilasciato da⁽³⁾ _____
in data _____

dovendo partecipare a:

⁽⁴⁾ _____

Domanda inoltre che il relativo D.P.C.M. di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:

Data _____

Firma _____

Si allegano, per il dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Si allegano, per il Ministero competente (MIUR o Pubblica Istruzione), i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto⁽⁵⁾ e legalizzato⁽⁶⁾ con allegata dichiarazione di valore;⁽⁷⁾

segue

- copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione; (8)

- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

(1) indicare il Ministero competente al riconoscimento (Miur o Ministero Pubblica Istruzione)

(2) indicare il titolo di studio (laurea, diploma, ecc.)

(3) indicare l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio

(4) indicare il concorso a cui si intende partecipare e l'amministrazione che lo ha bandito

(5) Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte MAE)

(6) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se:

1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure

2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo tedesca

sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)

(7) La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi

(8) tale certificazione deve essere rilasciata dall'Università o dalla Scuola.

Riferimenti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento tel. 06-68997453-7470

Email: servizioreclutamento@funzionepubblica.it

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma

Ministero dell'Università e della ricerca scientifica - Ufficio IX

(per i titoli di studio a carattere accademico)

Tel. 06-97727450

Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma

Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio VII

(per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado)

Tel. 06-58493632

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

Allegato 4

Punti nazionali di contatto per il riconoscimento delle qualifiche professionali

ITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e
Competitività
Piazza Nicosia 20
00186 Roma RM

ITALIA

Dott.ssa Lucia Monaco
Dott.ssa Maria Giuseppina Castellano

- Tel: +39 06 677 95 322
- Fax: +39 06 677 95 064
- E-mail: lu.monaco@palazzochigi.it
g.castellano@palazzochigi.it
- Website: www.politichecomunitarie.it

BELGIO

Ministère de la Communauté
française
Direction générale de l'Enseignement
non obligatoire et de la recherche
scientifique
Mme Chantal Kaufmann
Directrice générale
Rue Adolphe Lavallée 1
1080 Bruxelles
BELGIQUE

- Tel: +32 2 690 87 02
- Fax : +32 2 690 87 60
- E-mail: chantal.kaufmann@cfwb.be
- Website:
<http://www.enseignement.be/infosup>

BELGIO

Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming
Agentschap voor
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw,
Toren C 2
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
BELGIË / BELGIUM

- Tel: +32 2 553 89 58
- E-mail: naric@vlaanderen.be
- Website: www.naric.be

BULGARIA

Ms Marina Encheva
Senior Expert in Directorate
“Information products and Services”
National Center for Information and
Documentation /
Ministry of Education and Science
52 A, G.M. Dimitrov Blvd.
1125 Sofia
BULGARIA

- Tel. : +359 2 817 38 64
- Fax : +359 2 971 31 20
- E-mail: m_encheva@nacid.bg
- Website: <http://regprof.nacid.bg/>

REPUBLIKA CECA

Ministerstvo školství,
mládeže a telovýchovy odbor
pro záležitosti Evropské
unie /
Ministry of Education, Youth and
Sports, Department for EU Affairs
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
CESKÁ REPUBLIKA

- Tel: +420 257 193 376 /
+420 257 193 579
- Fax: +420 257 193 397
- E-mail: qualifications@msmt.cz
- Website: www.msmt.cz

DANIMARCA

Mrs Tatjana Milcevic
Danish Agency for
International Education,
1. division
Fiolstræde 44
1171 København K
DANMARK

- Tel: + 45 3395 7000, Direct line: 7069
- Fax: + 45 3395 7092 / 70 01
- E-mail: kontaktpunkt@iu.dk
- Website:
[http://en.iu.dk/recognition/regulated
professions](http://en.iu.dk/recognition/regulated_professions)

GERMANIA

Mr Gunnar Zillmann
Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie
Referat EB2
Scharnhorststraße 34 – 37
10115 Berlin
DEUTSCHLAND

- Tel: +49 30 2014 7666
- Fax: +49 30 2014 5379
- E-Mail:
diplomanerkennung@bmwi.bund.de
- Website:
www.bmwi.de/go/berufsanerkennung

ESTONIA

Mrs Liia Tüür
Information Specialist
Estonian ENIC/NARIC
Koidula 13a
EE - 10125 Tallinn
EESTI / ESTONIA

- Tel: +372 6962 416
- Fax: +372 6962 426
- E-mail: liia@archimedes.ee
- Website: www.archimedes.ee/enic

Mrs Tiia Raudma
Advisor
Higher Education Department
Ministry of Education and
Research
Munga 18,
EE - 50088 Tartu
EESTI / ESTONIA

- Tel: +372 7350 210
- E-mail: tiia.raudma@hm.ee

GRECIA

Ms Athina Plessa-Papadaki
Director
Ministry of National Education
and Religious Affairs,
Directorate for European Union Affairs
37, Andrea Papandreou Street
151 80 Athens
GREECE

- Tel: +30 210 34 43631
- Fax: +30 210 34 42473
- E-mail: eudir@ypepth.gr
- Website: www.ypepth.gr

SPAGNA

Mrs Margarita de Lezcano-
Mújica Núñez
Dirección General de Universidades
Ministerio de Educación
Subdirección General de
Títulos y Relaciones con
Instituciones Sanitarias
Paseo del Prado, 28
28014 Madrid
ESPAÑA

- Tel: +34 91 506 5738
- Fax: +34 91 506 5706
- E-mail:
margarita.lezcano@educacion.es
- Website: <http://www.mepsyd.es>

FRANCIA

Mme Françoise Profit
Centre ENIC/NARIC France
Centre international d'études
pédagogiques (CIEP)
1 avenue Léon Journault
92318 Sevres Cedex
FRANCE

- Tel: +33 1 45 07 63 21
- Fax: +33 1 45 07 63 02
- E-mail: enic-naric@ciep.fr
- Website: <http://www.ciep.fr>

IRLANDA

Mr Hugh Geoghegan
Higher Executive Officer
Qualifications Section
Department of Education and
Science Block
2, Marlborough Street
Baile Átha Cliath 2 / Dublin 2
IRELAND / EIRE

- Tel: +353 1 88 96 539
- Fax: +353 1 80 95 048
- Email:
hugh_geoghegan@education.gov.ie
- Website: www.education.gov.ie

CIPRO

Labour Department
Ministry of Labour and Social
Insurance
National Contact Point for the
Mutual Recognition of
Professional Qualifications
9, entos Str.
1480 Nicosia
CYPRUS

- Tel: +357 22 400 845 / 844
- Fax: +357 22 400 809
- E-mail: qualifications@dl.mlsi.gov.cy
- Website: www.mlsi.gov.cy/dl

Contact persons:

- Ms Marilena Pelekanou:
Email: mpelekanou@dl.mlsi.gov.cy
- Mr Demetris Michaelides:
Email: dmichaelides@dl.mlsi.gov.cy

LETTONIA

Academic Information Centre

Postal address:

Valnu iela 2
Riga, LV-1050
LATVIJA

Office address:

Brivibas iela 33, 4th floor
Riga, LV-1050
LATVIJA

- Tel: + 371 67225155
- Fax: + 371 67221006
- E-mail: aic@aic.lv / diplomi@aic.lv
- Website: www.aic.lv

LITUANIA

The Ministry of Social Security and
Labour of the Republic of Lithuania
A. Vivulskio St 11
LT-03610 Vilnius
LIETUVA / LITHUANIA

- Website:
www.profesijos.lt / www.socmin.lt

Contact persons:

- Ms. Mrs. Birute Kinduriene:
Tel: +370 5 266 4268
Fax: +370 5 2664 209
E-mail: BKinduriene@socmin.lt
- Ms. Sandra Macelyte:
Tel: +370 5 266 8165
Fax: +370 5 2664 209
E-mail: SMacelyte@socmin.lt

LUSSEMBURGO

Directive 2005/36/EC
Centre de Documentation et
d'Information sur
l'Enseignement supérieur
(CEDIES)
209, route d'Esch
1471 Luxembourg
LUXEMBOURG

- Tel: +352 247 88664
- Fax: +352 26 19 01 04
- Email: cedies@mcesr.etat.lu
- Website: www.cedies.public.lu

Contact person:

- M. Raymond Harsch:
E-mail: raymond.harsch@mesr.etat.lu

UNGHERIA

Mr Gabor Meszaros
Educational Authority
Hungarian Equivalence and
Information Centre
BUDAPEST
Bathory u. 10
1054
MAGYARORSZÁG / HUNGARY

- Tel: +36 1 374 2200
- Fax: +36 1 374 2492
- E-mail: recognition@oh.gov.hu
- Website: www.professionalrecognition.hu

MALTA

Malta Qualifications Council
16/18 Tower Promenade
Santa Lucija
SLC 1019
MALTA

- Tel: +356 27540051
- Fax: +356 2180 8758
- Website: www.mqc.gov.mt

Contact persons

- Dr. James J. Calleja
james.j.calleja1@gov.mt
- Ms. Shirley Micallef
Shirley.micallef@gov.mt

OLANDA

NUFFIC
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
NEDERLAND

- Tel: +31 70 426 02 60
- Fax: +31 70 426 03 99
- Website: www.nuffic.nl
www.beroepserkenning.nl
www.professionalrecognition.nl

Contact person:

- Ms. Kitty Wigleven
Tel: +31 70 426 02 86
Fax: +31 70 426 03 95
Email: wigleven@nuffic.nl

AUSTRIA

Mrs Irene Linke
Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend
(Federal Ministry of Economy,
Family and Youth)
Department I/7, Industrial
Law
Stubenring 1
1010 Wien
ÖSTERREICH

- Tel: +43 1 71100 5446
- Fax: +43 1 71100 935446
- E-mail: Irene.linke@bmwfgv.at
- Website: <http://www.bmwfgv.at>

POLONIA

Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego /
*Ministère de la Science et de l'Enseignement
Supérieur /
Ministry of Science and Higher Education*
Department Obslugi
Programów Miedzynarodowych
i Uznawalnosci Wyksztalcenia /
*Département des Programmes
Internationaux et de la Reconnaissance
des Diplomes /
Department of International Programmes
and Recognition of Diplomas*
Ul. Hoza 20
00-529
POLSKA / POLAND

- Tel: +48 22 628 67 76
- Fax: +48 22 628 35 34
- E-mail: kwalfikacje@mnisw.gov.pl
- Website: www.mnisw.gov.pl

PORTOGALLO

Mrs Ana Paula Antunes
Coordenadora do Núcleo de
Apoio ao Conselho Directivo
Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social
IEFP – Instituto do Emprego
e Formação Profissional, I.P.
Conselho Directivo
Rua de Xabregas, nº 52
1949-003 Lisboa
PORTUGAL

- Tel: +35 1 21 861 4100
- Fax: +351 21 861 46 02
- E-mail: ana.antunes@iefp.pt
- Website: www.iefp.pt

ROMANIA

National Centre for Recognition of
Diplomas
Granted Abroad /
Centre National pour la
Reconnaissance des Diplômes
Mr Corneliu Munteanu
Director Gen.
Berthelot Street, 28 – 30
Sector 1
Bucuresti
ROMÂNIA

- Tel: +40 752 234 103
- Fax: +40 31 31 013
- E-mail:
munteanu.cornel@medu.edu.ro
- Website: www.cnred.edu.ro

SLOVENIA

Ministry of Labour, Family
and Social Affairs
Kotnikova, 28
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA

- Tel: +386 1 369 7604
- E-mail: ppk.mddsz@gov.si
- Website: www.mddsz.gov.si

Contact person: • Mr. Mitja Ravnik
Tel: +386 1 369 7640
E-mail: Mitja.Ravnik@gov.si

SLOVACCHIA

Mrs Eva Frayová
Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie
dokladov o vzdelaní /
Ministry of Education of the
Slovak Republic
Centre for recognition of diplomas
Stromová, 1
813 30 Bratislava 1
SLOVENSKO / SLOVAKIA

- Tel: +421 2 59 238 121
- Fax: +421 2 59 238 124
- E-mail: eva.frayova@minedu.sk
- Website: www.minedu.ak

FINLANDIA

Finnish National Board of
Education (Opetushallitus)
PO Box 380
FI-00531 Helsinki
SUOMI / FINLAND

- Tel: +358 40 348 7555
- Fax: +358 40 348 7865
- E-mail: recognition@oph.fi
- Website: www.oph.fi/recognition

SVEZIA

Ms Anna-Karin Malla,
Ms Natalia Österman
Department of Qualifications
Recognition
Högskoleverket (Swedish National
Agency for Higher Education)
Högskoleverket
Box 7851
SE-103 99 Stockholm
SVERIGE

- Tel: + 46 8 563 085 00
- Fax: + 46 8 563 086 50
- E-mail: kontaktpunkt@hsv.se
- Website: www.hsv.se

REGNO UNITO

ECCTIS Ltd.
Oriol House
Oriol Road
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 1XP
UNITED KINGDOM

- Tel: +44 871 226 2850
- Fax: +44 871 330 7005
- E-mail: info@ukncp.org.uk
- Website: <http://www.ukncp.org.uk>

EEA countries and Switzerland

ISLANDA

Hr. Ólafur Grétar Kristjánsson
Adviser, Department of Education
Ministry of Education, Science and
Culture
Solvholgsgata 4
150 Reykjavík
ÍSLAND

- Tel: +354 545 9569
- Fax: + 354 562 3068
- Email: olafur.g.kristjansson@mrn.stjr.is

LIECHTENSTEIN

Mr Juerg Dinkelmann
Schulamt des Fürstentums
Liechtenstein
Department of Education
Austrasse 79
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

- Tel: +423 236 67 52
- Fax: +423 236 67 71
- E-mail: juerg.dinkelmann@sa.llv.li
- Website: <http://www.liechtenstein.li>

NORVEGIA

INVIA
Visiting address:
Kronprinsensgate 9 (4th floor)
Oslo
Norway
Postal address:
INVIA
P.O. Box 1708 Vika
NO-0121 Oslo
NORWAY

- Tel: +47 21 02 18 80
(Monday to Thursday 12:00 – 15:00)
- E-mail: info@invia.no
- Website: www.invia.no

Contact person:

- Ms Lene Beate Ruud
Tel: +47 21 02 18 94
Email: lene.ruud@nokut.no

SVIZZERA

Mr Frédéric Berthoud
Coordinateur pour la
reconnaissance des diplômes
Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie
(OFFT)
Effingerstrasse 27
3003 Berne
SUISSE / SCHWEIZ

- Tel: +41 31 322 28 26
- Fax: +41 31 322 75 50
- E-mail:
Frederic.Berthoud@bbt.admin.ch
- Website: www.bbt.admin.ch

**CODICE DI CONDOTTA
APPROVATO DAL GRUPPO DI COORDINATORI
PER LA DIRETTIVA 2005/36/CE
RELATIVA AL RICONOSCIMENTO
DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI¹**

**PRATICHE AMMINISTRATIVE NAZIONALI
NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE**

Clausola di esclusione della responsabilità: il presente codice non costituisce uno strumento giuridicamente vincolante. Esso è tuttavia basato sulla direttiva 2005/26/CE e sul trattato CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le denunce relative alla mancata osservanza del presente codice saranno esaminate da parte delle autorità competenti alla luce di tali basi giuridiche.

segue

¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L. 255 del 30.9.2005

I. INFORMAZIONI

	<p>1. Informazioni che devono essere fornite al migrante in uscita dal punto di contatto dello Stato membro di origine</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE (“BEST PRACTICE”)</p>	<p>fornire al migrante, in aggiunta alle informazioni e/o ai documenti di cui alla colonna B:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'indirizzo (posta elettronica, sito Internet, ecc.) a cui è reperibile la guida nazionale alla direttiva creata dallo Stato membro ospitante nonché dagli altri Stati membri²; su richiesta dovrà essere fornita una copia cartacea; sito Internet dei consulenti dell' EURES³ e dei consulenti dei servizi europei che possono fornire informazioni complementari nello Stato membro ospitante (per esempio in materia di posti di lavoro disponibili e di previdenza sociale); [i dati di contatto del punto di contatto unico utile per il completamento delle procedure una volta attuata la direttiva sui servizi]⁴; il migrante viene informato, su richiesta, se la professione che desidera esercitare all'interno dello Stato membro ospitante è regolamentata in tale Stato membro; per le professioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo III, capo I della direttiva, al migrante viene comunicato a quale livello viene classificata la qualifica dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 11 della direttiva; su richiesta, il migrante che desidera prestare un servizio in un altro Stato membro viene informato se deve essere presentata una dichiarazione e riceve l'elenco delle professioni soggette alla verifica delle qualifiche o un'indicazione dell'indirizzo dove è reperibile tale elenco; informazioni su come ottenere un elenco di traduttori giurati, se tale elenco esiste, nello Stato membro d'origine e laddove necessario (cfr. punto 6);
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p>fornire al migrante le informazioni e/o i documenti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet, laddove esistenti, del punto di contatto nello Stato membro ospitante; sito Internet della DG Mercato interno e servizi della Commissione europea⁵ indicando che sono reperibili sul sito Internet i seguenti documenti: direttiva 2005/36/CE; il manuale utente; il codice di condotta; la banca dati sulle professioni regolamentate⁶; su richiesta vengono messi a disposizione una copia cartacea della direttiva, il manuale utente e il codice di condotta nonché una copia cartacea dell'opportuno estratto della banca dati relativa alle professioni regolamentate;

² Guide esistenti per l'Italia e Svezia.

³ <http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it>

⁴ Tali dati saranno operativi una volta creato un unico punto di contatto in uno Stato membro.

⁵ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

⁶ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?lang=en

	<p>c) indicazione al migrante in merito al livello in cui viene classificata la sua qualifica ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;</p> <p>d) nome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet delle autorità nazionali competenti che rilasciano i certificati previsti dalla direttiva e, in particolare per le qualifiche che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III e che soddisfano le condizioni minime di formazione, il cosiddetto "certificato di conformità" (allegato VII, punto 2); il certificato attestante che la formazione è regolamentata, l'attestazione dell'esperienza professionale per le professioni di cui al titolo III, capo II; l'attestazione dell'esperienza professionale (articolo 3.3 e allegato VII, punto 1, lettera c); i documenti, laddove esistenti, attestanti l'onorabilità, la moralità o l'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospendono o vietano l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali (allegato VII, punto 1, lettera d) nonché la prova di assenza di condanne penali (articolo 7, lettera e); se i documenti devono essere autenticati (cfr. punto 5 del codice), il migrante deve essere informato su come ottenere tale autentica (le formalità da seguire e l'autorità emittente);</p> <p>e) su richiesta, il punto di contatto dello Stato membro d'origine fornirà al migrante informazioni supplementari e assistenza in caso di problemi durante la procedura di riconoscimento (cfr. punti 9, 10, 11, 12, 14 del codice di condotta); indicherà altresì al migrante che può contattare il punto di contatto dello Stato membro ospitante in caso di problemi emersi durante la procedura di riconoscimento e che, in tal caso, saranno fornite ulteriori informazioni e assistenza (cfr. punti 9, 10, 11, 12, 14 del codice di condotta);</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<p>a) fornire al migrante minori informazioni di quanto previsto nella colonna B;</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>2. Informazioni che devono essere fornite al migrante in ingresso dal punto di contatto dello Stato membro ospitante</p> <p>fornire al migrante, in aggiunta alle informazioni e/o ai documenti di cui alla colonna B:</p> <p>a) l'indirizzo (posta elettronica, sito Internet, ecc.) a cui è reperibile la guida nazionale alla direttiva creata dallo Stato membro in questione; su richiesta dovrà essere fornita una copia cartacea;</p> <p>b) sito Internet dei consulenti dell'EURES⁷ e dei consulenti locali dei servizi europei che possono fornire informazioni complementari (per esempio in materia di posti di lavoro disponibili e di previdenza sociale);</p>
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p>fornire al migrante le informazioni e/o i documenti seguenti:</p> <p>a) il punto di contatto nello Stato membro ospitante indirizzerà il migrante verso l'autorità competente cui questi invierà la propria domanda [o al relativo punto di contatto unico una volta attuata la direttiva sui servizi]⁸;</p> <p>b) il migrante viene informato, su richiesta, se la professione che desidera esercitare all'interno dello Stato membro ospitante è regolamentata in tale Stato; per le professioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo III, capo 1 della direttiva, al migrante viene comunicato a quale livello viene classificata la qualifica dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;</p>

⁷ <http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it>

⁸ Cfr. nota 4.

<p>c) se non già comunicato dal punto di contatto dello Stato membro di origine perché il migrante non l'ha contattato, il sito Internet della DG Mercato interno e servizi della Commissione europea, indicando che su tale sito Internet sono reperibili i seguenti documenti: direttiva 2005/36/CE; il manuale utente; il codice di condotta; la banca dati sulle professioni regolamentate; su richiesta viene messa a disposizione una copia cartacea della direttiva, il manuale utente e il codice di condotta nonché una copia cartacea dell'opportuno estratto della banca dati relativa alle professioni regolamentate;</p> <p>d) su richiesta nome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet, laddove esistente, del punto di contatto nello Stato membro di origine (per esempio al fine di consentire ai migranti di sapere dove ottenere attestazioni dallo Stato membro di origine (cfr. punto 1, sezione B, lettera d));</p> <p>e) se il migrante la richiede, un'indicazione circa il sito Internet dove è reperibile la legge di attuazione della direttiva in relazione alla professione che il migrante desidera esercitare o la trasmissione della legge per via elettronica, su richiesta deve essere fornita copia cartacea;</p> <p>f) informazioni sulle modalità di esercizio della professione (per esempio: eventuale iscrizione a unalbo professionale, diritti e doveri connessi alla professione, sviluppo professionale continuo, statuti, legislazione sociale, norme etiche, ecc.) ed eventualmente informazioni sulle organizzazioni sindacali e professionali esistenti; tali informazioni possono essere fornite per esempio indicando gli indirizzi Internet che si occupano nello specifico delle questioni o per via elettronica;</p> <p>g) i migranti che desiderano prestare un servizio devono essere informati se deve essere presentata una dichiarazione e se la professione che desiderano esercitare è soggetta alla verifica delle qualifiche;</p> <p>h) quando il caso del richiedente non rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva 2005/36/CE (per esempio nel caso della richiesta di riconoscimento accademico), dovranno essergli fornite informazioni sufficienti che consentano di re-indirizzare la domanda al servizio competente;</p> <p>i) occorrerà indicare altresì al migrante che può contattare il punto di contatto dello Stato membro ospitante in caso di problemi emersi durante la procedura di riconoscimento e che, in tal caso, saranno fornite ulteriori informazioni e assistenza;</p>	<p>a) fornire al migrante meno informazioni di quanto previsto nella colonna B;</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	

II. DOCUMENTI

	<p>3. Documenti che il migrante può essere invitato a fornire all'autorità competente nello Stato membro ospitante ai fini dello stabilimento legale</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>a) in caso di applicazione dell'articolo 12 della direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni che permettono di chiarire la natura del "titolo assimilato" in questione, preferibilmente nella forma di cui al documento dell'allegato A al presente codice;</p> <p>b) [per le professioni che rientrano nel titolo III, capo 1, nel caso in cui i migranti non riescano a fornire le necessarie informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrà reperire le informazioni relative alla formazione seguita dal migrante mediante l'utilizzo dell'IMI⁹ per rivolgere le opportune domande];</p> <p>c) [nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella colonna B forniti dal migrante, solleva la questione utilizzando l'IMI].¹⁰</p>
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p>possono essere chiesti al migrante i seguenti documenti:</p> <p>a) la prova della nazionalità, per esempio copia della carta d'identità o del passaporto;</p> <p>b) una copia dell'attestato di competenza professionale o la prova delle qualifiche formali che danno accesso alla professione di cui agli articoli 3, lettere b) e c) e 11 della direttiva;</p> <p>c) informazioni sulla natura del titolo di cui all'articolo 12 della direttiva conformemente al modello figurante nell'allegato A al presente codice, se fornito al migrante dallo Stato membro d'origine o attraverso qualsivoglia altro mezzo;</p> <p>d) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può consigliare ai migranti di fornire informazioni in merito allo sviluppo professionale continuo, ai seminari nonché a tutte le forme di attività formative frequentate in aggiunta a quelle iniziali giacché le attività formative supplementari possono bilanciare le sostanziali differenze tra le qualifiche e consentire ai migranti di evitare un provvedimento di compensazione;</p> <p>e) prova dell'esperienza professionale del richiedente: nel caso in cui tale esperienza professionale costituisca una condizione preliminare per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE (ossia quando né la professione né la formazione vengono regolamentate nel paese d'origine ma lo sono nello Stato membro ospitante) e sia nell'interesse del richiedente stesso fornire informazioni in questo campo, in quanto l'esperienza professionale può permettergli di sottrarsi, totalmente o in parte, all'obbligo di effettuare una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento; viene preso in considerazione qualsiasi documento di prova e dunque il migrante non ha l'obbligo di presentare un certificato rilasciato da un'autorità competente; per esempio lo Stato membro ospitante dovrà accettare buste paga o attestazioni dei datori di lavoro. È tuttavia indispensabile che ciascuna prova fornita identifichi chiaramente l'attività professionale esercitata dal migrante.</p>

⁹ Quando l'IMI è operativo per la professione interessata.

¹⁰ Cfr. nota 9.

	<p>Potrà tuttavia occorrere un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali in base all'esperienza professionale di cui agli articoli da 16 a 19, cfr. allegato VII, punto 1, lettera e) della direttiva; - per giustificare l'esperienza professionale di tre anni dei possessori di una qualifica di un paese terzo conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva; - per le professioni settoriali per beneficiare del riconoscimento automatico in base alle disposizioni in materia di diritti generali o specifici acquisiti previste dalla direttiva 2005/36/CE (cfr. articolo 23, paragrafi da 1 a 5, articolo 27, paragrafo 1 per i medici specialisti, articolo 33 e 33, lettera a) per gli infermieri, articolo 37 per i dentisti, articolo 39 per i veterinari, articolo 43 e 43, lettera a) per le ostetriche, articolo 49, paragrafo 2 per gli architetti) nonché per le ostetriche e i farmacisti per beneficiare del riconoscimento automatico della qualifica in determinate circostanze (cfr. articolo 41 e 45, paragrafo 3); <p>f) documenti attestanti l'onorabilità, la moralità del migrante, l'assenza di dichiarazione di fallimento e che sospendano o vietino l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, nonché una dichiarazione giurata o solenne (qualora richiesta anche ai cittadini del paese ospitante) conformemente all'allegato VII, punto 1, lettera d) della direttiva;</p> <p>g) un certificato medico di idoneità (qualora richiesto anche ai cittadini del paese ospitante) (cfr. allegato VII, punto 1, lettera e) della direttiva) rilasciato da un'autorità competente che può essere un medico privato (di medicina generale o uno specialista a seconda del certificato richiesto);</p> <p>h) prova della condizione finanziaria del richiedente nonché prova della copertura assicurativa (se richiesta anche ai cittadini del paese ospitante) (cfr. dettagli all'allegato VII, punto 1, lettera f) della direttiva);</p> <p>i) per le qualifiche che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III e che soddisfano le condizioni minime di formazione, il cosiddetto "certificato di conformità", conformemente all'allegato VII, punto 2;</p> <p>j) per le qualifiche che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III e che soddisfano le condizioni minime di formazione, ma il cui titolo non corrisponde alle denominazioni elencate nel relativo allegato della direttiva, un certificato di "modifica di denominazione" conformemente all'articolo 23, paragrafo 6;</p> <p>k) per le professioni che rientrano nel titolo III, capo 1, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può invitare il migrante a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali quali contemplate all'articolo 14 della direttiva (cfr. allegato VII, punto 1, lettera b)). Conseguentemente l'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere informazioni, laddove necessario, circa la durata complessiva degli studi, le materie studiate e, in che proporzione e, laddove opportuno, il rapporto tra la parte teorica e quella pratica. Nel caso in cui il richiedente non possa fornire tali informazioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovranno rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente o a un qualsivoglia organismo rilevante nello Stato membro di origine; a ogni modo, nel caso in cui sia impossibile reperire le informazioni sulla formazione, la decisione presa dall'autorità competente si baserà sulle informazioni disponibili;</p> <p>l) nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella presente colonna e forniti dal migrante, affronterà la questione con la sua controparte nello Stato membro di origine utilizzando la cooperazione a livello amministrativo;</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<p>a) non si dovrà chiedere al migrante di fornire un numero maggiore di informazioni sulla formazione rispetto a quanto indicato al punto B, lettera k); si tratta in questo caso di un riconoscimento professionale e non accademico. Il riconoscimento non può essere rifiutato solo sulla base del fatto che il migrante non sia in grado di fornire le informazioni relative alla formazione nello Stato membro dove ha acquisito le proprie qualifiche e la procedura non può essere indebitamente ritardata per la stessa ragione. In tal caso è compito dell'autorità competente reperire le informazioni necessarie mediante la cooperazione a livello amministrativo (cfr. lettera k), alla sezione prassi accettabile);</p>

	<p>b) al migrante non potrà essere chiesto di fornire documenti (per esempio una dichiarazione di nazionalità rilasciata dal consolato) e/o informazioni supplementari rispetto a quelli elencati nella colonna B e/o in modo prescrittivo;</p>
	<p>4. Documenti che il migrante può essere invitato a fornire all'autorità competente nello Stato membro ospitante in caso di prestazione di servizi temporanei</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>a) [nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella colonna B forniti dal migrante, dovrà sollevare la questione utilizzando l'IMJ]¹¹;</p>
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p>a) una dichiarazione (articolo 7, paragrafo 1 della direttiva) datata e sottoscritta indicante l'intenzione di fornire un servizio all'interno del territorio dello Stato membro ospitante, che identifichi il migrante (identità, indirizzo, professione, Stato membro di stabilimento), la professione che desidera esercitare nello Stato membro ospitante nonché, laddove esistente, il nome della compagnia di assicurazione, e il numero di contratto o analoghi mezzi di protezione collettiva rispetto alla responsabilità professionale;</p> <p>b) prova della nazionalità (articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della direttiva), per esempio copia della carta d'identità o del passaporto;</p> <p>c) un attestato che certifichi che il titolare ha un domicilio (articolo 7, paragrafo 2, lettera b) della direttiva); si veda l'elenco dei documenti che possono essere forniti dagli Stati membri specificati all'allegato B¹² del codice: in ogni caso è indispensabile che il documento identifichi chiaramente l'attività professionale esercitata dal migrante;</p> <p>d) se il documento fornito di cui al punto B, lettera c) non attesta che al migrante non è vietato l'esercizio della professione al momento del rilascio dell'attestazione del domicilio legale (articolo 7, paragrafo 2, lettera b)), potrà essere fornito a tal fine un altro documento (per esempio un estratto del casellario giudiziario, un documento rilasciato da un organismo professionale);</p> <p>e) una copia dei titoli delle qualifiche professionali (articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della direttiva) che sono, in base alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva, qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o un'esperienza professionale;</p> <p>f) prova di esperienza professionale pari ad almeno due anni nel caso in cui né la professione né la formazione siano regolamentate (articolo 7, paragrafo 2, lettera d) della direttiva). Verrà accettato qualsiasi mezzo di prova e dunque il migrante non deve presentare un certificato rilasciato da un'autorità competente; le buste paga o le attestazioni dei datori di lavoro devono essere accettate dallo Stato membro ospitante a condizione che indichino chiaramente l'attività professionale esercitata. Se il documento fornito, di cui al punto B, lettera c) attesta che il migrante ha l'esperienza professionale di due anni nello Stato membro di domicilio, non sarà necessario alcun documento ulteriore;</p> <p>g) prova di assenza di condanne penali per le professioni nel settore della sicurezza (per es. un estratto del casellario giudiziario);</p> <p>h) per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e per le quali una verifica delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4 della direttiva è giustificata al fine di accelerare la procedura, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, laddove opportuno, invitare i migranti a fornire, immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione (cfr. punto 8, sezione B, lettera b)), informazioni relativamente alla formazione seguita.</p>

¹¹ Cfr. nota 9.

¹² L'allegato B non è ancora disponibile.

	<p>Laddove, entro un mese dalla ricezione della dichiarazione, il migrante non abbia fornito tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrà rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsivoglia altro organismo competente dello Stato membro di origine per reperire tali informazioni.</p> <p>Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non ha raccomandato ai migranti di fornire le informazioni sulla formazione immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione, l'autorità competente dovrà, entro un mese dalla ricezione della dichiarazione, reperire, laddove necessario, le informazioni relative alla formazione seguita dal migrante attraverso il punto di contatto, l'autorità competente o qualsivoglia altro organismo competente dello Stato membro di origine. Se, nonostante tutti gli sforzi profusi, l'autorità competente non è riuscita a reperire tali informazioni entro un mese, la stessa potrà a quel punto chiedere al migrante di fornire tali informazioni. Il migrante deve essere contattato non appena l'autorità competente è certa di non essere in grado di reperire alcuna informazione relativa alla formazione.</p> <p>Se non è disponibile alcuna informazione, l'autorità competente prenderà la decisione sulla base dei documenti e delle altre informazioni disponibili. Giacché tali informazioni sulla formazione sono necessarie solo al fine dell'identificazione di differenze sostanziali tra i corsi di formazione che possono essere dannose per la salute o sicurezza pubblica, l'autorità competente può chiedere informazioni rilevanti a tal fine solo tra i seguenti tipi di informazione: la durata complessiva degli studi, le materie studiate e in che proporzione e, laddove opportuno, il rapporto tra la parte teorica e quella pratica;</p> <p>i) per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e per le quali sia giustificata una verifica delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può invitare i migranti a fornire, immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione (cfr. punto 8, sezione B, lettera b)), informazioni relative all'esperienza professionale, allo sviluppo professionale continuo, ai seminari nonché a tutte le forme di formazione frequentate in aggiunta a quella iniziale giacché possono, in primo luogo, risparmiargli una verifica delle qualifiche o perché, in secondo luogo, le attività formative supplementari possono bilanciare le sostanziali differenze tra le qualifiche e consentire ai migranti di evitare un provvedimento di compensazione;</p> <p>j) nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella presente colonna e forniti dal migrante, affronterà la questione con la sua controparte nello Stato membro di origine utilizzando la cooperazione a livello amministrativo;</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<p>a) fissare un termine ultimo per la presentazione della dichiarazione;</p> <p>b) accettare, come prova del domicilio legale solo un certificato rilasciato da un'autorità competente nello Stato membro di origine;</p> <p>c) richiedere, ai fini della verifica delle qualifiche, maggiori informazioni relativamente alla formazione rispetto a quanto indicato al punto B, lettera h);</p> <p>d) rendere la presentazione dei documenti menzionati alla colonna B, lettera i) un prerequisito per la verifica della qualifica;</p> <p>e) richiedere documenti (per esempio copia del contratto assicurativo o un'attestazione di una compagnia assicuratrice con la dichiarazione) e/o informazioni supplementari rispetto a quelli indicati nella colonna B e/o in forma prescrittiva;</p>
	<p>5. Forma dei documenti richiesti al migrante dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>a) [semplici fotocopie: in caso di dubbi fondati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante verifica con l'autorità competente dello Stato membro d'origine l'autenticità della qualifica e/o dei dati personali utilizzando l'IMI] 13;</p>

13 Cfr. nota 9.

	<p>b) [laddove non fosse possibile fornire una copia certificata¹⁴, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può verificare con l'autorità competente dello Stato membro d'origine l'autenticità della qualifica e/o dei dati personali utilizzando l'IMI]¹⁵;</p> <p>c) accettare che tutti i documenti siano forniti in formato elettronico, anche nel caso di fornitura temporanea di servizi (dichiarazione e documenti di accompagnamento) [fino al 28.12.2009, cfr. nota]¹⁶;</p> <p>d) accettare la firma elettronica;</p> <p>a) fotocopie semplici dei documenti essenziali (qualifiche professionali, certificato di diritti acquisiti, certificati sull'esperienza professionale e "dati personali"); in caso di dubbio, l'autorità competente dello Stato membro ospitante potrà richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma circa l'autenticità della qualifica, del certificato e/o dei "dati personali";</p> <p>b) fotocopie certificate dei documenti essenziali da parte di qualsivoglia autorità competente a procedere alla certificazione (qualifiche professionali, certificato di diritti acquisiti, certificati sull'esperienza professionale e "informazioni personali"); laddove non possa essere fornita una copia certificata¹⁷, l'autorità competente dello Stato membro ospitante potrà verificare il contenuto e l'autenticità della qualifica, del certificato e/o dei "dati personali" attraverso una cooperazione a livello amministrativo;</p> <p>c) per lo stabilimento, al migrante può venire offerta la possibilità di presentare domanda di riconoscimento attraverso un formulario (fornito dall'autorità competente) debitamente compilato;</p> <p>d) al migrante può venire offerta la possibilità di usare un documento tipo per presentare la dichiarazione eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva;</p> <p>e) accettare che i migranti invino la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva utilizzando un modulo elettronico; [a partire dal 28.12.2009 – data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE – il testo di cui alla lettera e) viene sostituito dal seguente: accettare che tutti i documenti siano forniti in formato elettronico, anche nel caso di prestazione temporanea di servizi (dichiarazione e documenti di accompagnamento) per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi¹⁸];</p> <p>a) il migrante non può essere costretto né a fornire originali¹⁸ o documenti autenticati dalle autorità consolari o dalle amministrazioni nazionali (per mezzo, ad esempio, della postilla prevista dalla Convenzione dell'Aja), né a presentare documenti su carta bollata del tipo disponibile unicamente nello Stato membro ospitante;</p> <p>b) negare il diritto di stabilimento o il diritto a fornire servizi solo sulla base del mancato utilizzo da parte del migrante dei documenti tipo;</p>
B. PRASSI ACCETTABILI	
C. PRASSI INACCETTABILI	

14 Cfr. causa C-298/99 del 21 marzo 2002: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

15 Cfr. nota 9.

16 L'accettazione dei documenti in formato elettronico diventerà obbligatoria a partire dal 28.12.2009 per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi conformemente al suo articolo 8 (direttiva 2006/123/CE).

17 Cfr. nota 14.

18 Cfr. nota 14.

	<p>c) rifiuto di accettare la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva in formato elettronico [a partire dal 28.12.2009 – data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE – il testo di cui alla lettera c) viene sostituito dal seguente: "rifiuto di accettare che tutti i documenti siano forniti in formato elettronico per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi";]</p>
	<p>6. Traduzioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro ospitante</p>
A. PRASSI AUSPICABILE	<p>a) [non sarà necessaria alcuna traduzione, specialmente per le professioni che rientrano nell'ambito del titolo III, capo 3 della direttiva, a condizione che la denominazione della qualifica sia indicata nell'allegato alla direttiva 2005/36/CE; in caso di dubbio le domande dovranno essere rivolte all'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando l'IMI]¹⁹;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) le traduzioni possono essere richieste solo se veramente²⁰ necessarie per il trattamento della domanda;</p> <p>b) qualsiasi richiesta in materia di traduzione autenticata o approvata deve limitarsi al contenuto dei documenti essenziali (qualifiche professionali, certificato di diritti acquisiti, "informazioni personali", certificati relativi all'esperienza professionale), tenendo presente che, quanto maggiore è il numero di documenti autenticati o approvati richiesti, tanto più elevati risulteranno i costi a carico del migrante²¹. Tuttavia, le traduzioni non autenticate dovranno essere accettate per le qualifiche di professioni che rientrano nell'ambito del titolo III, capo 3 della direttiva: in caso di dubbio, le domande saranno rivolte all'autorità competente attraverso la cooperazione a livello amministrativo;</p> <p>c) non si possono esigere traduzioni autenticate per documenti di base, come carte d'identità, passaporti, ecc.;</p> <p>d) le traduzioni autenticate o approvate dallo Stato membro di origine devono essere accettate dallo Stato membro ospitante; i migranti possono tuttavia decidere liberamente in quale Stato membro desiderano ottenere una traduzione autenticata o approvata;</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) requisiti in materia di traduzione che non rispondano ai criteri enunciati nella colonna B;</p>
	<p>7. Costituzione dei dossier: termini stabiliti e documentazione incompleta per lo stabilimento legale</p>
A. PRASSI AUSPICABILE	<p>a) trattamento delle domande in tempi inferiori ai tre o quattro mesi consentiti dalla direttiva;</p> <p>b) trattamento delle domande con mezzi elettronici [fino al 28.12.2009, cfr. nota]²²;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) su richiesta, e prima che venga presentata una domanda di riconoscimento, le autorità competenti devono fornire al migrante una lista esauriente dei documenti da fornire a sostegno della sua domanda (dopo che il candidato avrà prodotto tali documenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante</p>

19 Cfr. nota 9.

20 Si prenda d'esempio la Svezia, dove i documenti destinati a talune autorità possono essere presentati in svedese, danese, norvegese, finlandese, inglese o francese.

21 Cfr. nota 14.

22 L'accettazione dei documenti in formato elettronico diventerà obbligatoria a partire dal 28.12.2009 per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi conformemente al suo articolo 8 (direttiva 2006/123/CE).

	<p>dovrà ritenere completo il dossier a meno che non sia debitamente giustificato richiedere ulteriori documenti). Laddove siano necessarie traduzioni autenticate di alcuni documenti (cfr. punto 6 del codice), al migrante dovrà essere fornita l'informazione in merito a dove ottenerle;</p> <p>b) conformemente all'articolo 51, paragrafo 1 della direttiva, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve accusare ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese dal suo ricevimento e informarlo eventualmente dei documenti mancanti, indicando, nello specifico, cosa manca (per es. copia della qualifica, informazioni circa la durata complessiva degli studi, le materie studiate e in che proporzione nonché, laddove opportuno, il rapporto tra la parte teorica e quella pratica, ecc.); in tale accusa di ricevimento, il richiedente deve essere informato che il periodo per la valutazione decorrerà solo quando saranno forniti tutti i documenti mancanti;</p> <p>c) quando il migrante chiede esplicitamente all'autorità competente nello Stato membro ospitante se la documentazione presentata è completa, ha diritto di ottenere tale informazione;</p> <p>d) per le professioni che rientrano nel titolo III, capo I e II della direttiva, i richiedenti devono essere informati, prima della fine del termine ultimo di tre mesi, in merito all'eventuale proroga di un mese, a meno che l'autorità competente non abbia già chiaramente indicato nell'accusa di ricevimento che la procedura richiederà 4 mesi;</p> <p>e) [a partire dal 28.12.2009 – data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE –: "trattamento delle domande attraverso supporti elettronici per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi"];</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<p>a) richiesta di altri documenti non previsti nell'elenco iniziale notificato al richiedente nell'accusa di ricevimento, a meno che non debitamente giustificata, o richiesta di documenti già presentati dal migrante;</p> <p>b) mancato rispetto del termine fissato nell'ambito della direttiva;</p> <p>c) mancanza di informazioni o numero minore di informazioni rispetto a quanto previsto nella colonna B;</p>
	<p>8. Costituzione dei dossier: termini stabiliti e documentazione incompleta per la verifica delle qualifiche in caso di prestazione di servizi (articolo 7, paragrafo 4 della direttiva)</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>a) trattamento dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 4 in un tempo inferiore a quello consentito dalla direttiva;</p> <p>b) documenti inviati con supporti elettronici [fino al 28.12.2009, cfr. nota]²³;</p>
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p>a) una verifica delle qualifiche può essere giustificata solo nel caso di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficino del riconoscimento. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine;</p> <p>b) immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione, l'autorità competente può, nel caso di professioni che non beneficino del riconoscimento automatico e laddove opportuno, suggerire ai migranti di fornire informazioni relative alla formazione, all'esperienza professionale, allo sviluppo professionale continuo</p>

²³ L'accettazione dei documenti in formato elettronico diventerà obbligatoria a partire dal 28.12.2009 per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi conformemente al suo articolo 8 (direttiva 2006/123/CE).

<p>e/o a formazione/seminari supplementari. In relazione alla formazione, l'autorità competente può altresì decidere di rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente dello Stato membro di origine o a qualsivoglia altro organismo per reperire tali informazioni (cfr. punto 4, sezione B, lettere h) e i);</p> <p>c) un ritardo nella formulazione della decisione può essere giustificato esclusivamente nel caso si riscontrino una o più delle seguenti difficoltà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 sono mancanti; - uno o più documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, laddove rilevanti, sono mancanti; - dubbi sull'autenticità o veridicità di uno dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2; - in situazioni in cui una verifica delle qualifiche è giustificata per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e l'autorità competente non ha ottenuto dal migrante attraverso il punto di contatto, l'autorità competente o qualsivoglia organismo rilevante dello Stato membro di origine le informazioni relative alla formazione seguita dal migrante entro il termine di un mese dalla ricezione della dichiarazione, o necessità di informazioni supplementari o ha appena ricevuto tali informazioni e non ha avuto ancora tempo di esaminarle (cfr. punto 4, sezione B, lettera h)). <p>Le ragioni del ritardo devono essere notificate al migrante per iscritto; in particolare, in caso di mancato reperimento di informazioni sulla formazione, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve chiaramente indicare le azioni intraprese per ottenerle e le ragioni dell'insuccesso;</p> <p>d) il periodo destinato alla risoluzione della difficoltà deve essere il più breve possibile e non dovrà superare un mese;</p> <p>e) il termine di due mesi entro il quale l'autorità competente deve raggiungere una decisione decorre dal momento in cui la difficoltà incontrata è stata risolta (per es. l'autorità competente dello Stato membro di origine ha confermato l'autenticità del documento, o il migrante ha fornito le informazioni in merito alla formazione o l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha ottenuto autonomamente le informazioni relative alla formazione, ecc.). Se, nonostante tutti gli sforzi profusi, si è rivelato assolutamente impossibile per l'autorità competente dello Stato membro ospitante risolvere la difficoltà entro il termine di un mese, l'autorità competente deve prendere una decisione entro due mesi a decorrere dalla fine del primo periodo di un mese.</p> <p>f) se la difficoltà non può essere risolta rapidamente, la decisione dovrà essere presa sulla base dei documenti e delle informazioni disponibili;</p> <p>g) la decisione attraverso la quale viene imposto al migrante un provvedimento di compensazione deve contenere le informazioni di cui al punto 10, sezione B, lettera c) e punto 12, sezione B, lettera b).</p> <p>h) [a partire dal 28.12.2009 – data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE –: "documenti inviati attraverso supporti elettronici per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi"];</p>	<p>a) richiesta di documenti non previsti nell'elenco di cui al punto 4, sezione B;</p> <p>b) ritardo ingiustificato nell'adozione della decisione;</p> <p>c) numero minore di informazioni di quanto previsto nella colonna B, lettera g);</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	

III. PROVVEDIMENTI DI COMPENSAZIONE

	<p>9. Prova attitudinale per lo stabilimento nello Stato membro ospitante</p> <p>a) frequenza: a seconda della domanda, più di due sessioni l'anno;</p> <p>b) preparazione: su richiesta, l'autorità competente o il punto di contatto informano in merito ai corsi preparatori eventualmente dispensati e mettono a disposizione elenchi di libri consigliati e modelli di prove;</p> <p>c) in caso di difficoltà nell'iscrizione alla prova, il punto di contatto e/o l'autorità competente assisteranno il migrante;</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>a) frequenza: a seconda della domanda, almeno due volte l'anno; per le attività stagionali²⁴ devono essere organizzate diverse prove che devono essere concentrate nella prima parte della stagione;</p> <p>b) l'autorità competente dovrà fornire al candidato un elenco degli organismi nazionali responsabili dell'organizzazione delle prove attitudinali;</p> <p>c) al fine di consentire al migrante di scegliere tra una prova e un periodo di formazione, il candidato deve ricevere dall'autorità competente e senza ritardi le informazioni essenziali sul contenuto e l'organizzazione della prova (durata, forma scritta e/o orale, opzioni, ecc.);</p> <p>d) una volta che il migrante ha optato per la prova, deve ricevere dall'autorità competente, senza ritardi, informazioni circa le formalità amministrative da sbrigare per l'iscrizione alla prova attitudinale; deve altresì essere possibile fornire un modulo di iscrizione alla prova attitudinale;</p> <p>e) il migrante è autorizzato a ripetere la prova. Le norme relative al numero di ripetizioni cui egli ha diritto devono tener conto della prassi seguita a livello nazionale (nel rispetto del principio di non discriminazione);</p>
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p>a) frequenza: meno di due sessioni l'anno; per le attività stagionali, meno di quanto indicato nella colonna B, lettera a);</p> <p>b) numero minore di informazioni di quanto previsto nella colonna B;</p> <p>c) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;</p>
	<p>10. Prova attitudinale per la prestazione di servizi temporanei nello Stato membro ospitante</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>a) preparazione: su richiesta l'autorità competente o il punto di contatto informano in merito ai corsi preparatori eventualmente dispensati e mettono a disposizione elenchi di libri consigliati e modelli di prove;</p>

²⁴ In particolare per i maestri di sci, come richiesto nelle decisioni riguardanti le domande di deroga (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/general/system_otherprof_ski_instructors_en.htm).

segue

	<p>b) in caso di difficoltà nell'iscrizione alla prova, il punto di contatto e/o l'autorità competente assisteranno il migrante;</p> <p>c) il migrante sarà autorizzato a ripetere la prova entro un mese dal mancato superamento della precedente;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) se il migrante non ha fornito con la dichiarazione informazioni circa l'esperienza professionale, la formazione supplementare, lo sviluppo professionale continuo e/o la partecipazione a seminari, egli dovrà avere innanzi tutto la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, lo sviluppo professionale continuo, la formazione supplementare e/o seminari;</p> <p>b) frequenza della prova: a seconda delle necessità, tenendo in considerazione il fatto che la prova deve aver luogo entro un mese dall'adozione della decisione in merito al suo svolgimento;</p> <p>c) nella decisione che prevede che il migrante debba dimostrare di aver acquisito le conoscenze mancanti attraverso una prova, i candidati devono essere informati in merito alla data, al luogo, al contenuto e all'organizzazione della prova stessa (durata, forma scritta e/o orale, opzioni, ecc.). La decisione deve altresì indicare che, in caso di mancata conclusione entro un mese di tutte le fasi previste per la prova, ivi compresi i risultati della stessa, il migrante potrà prestare il servizio;</p> <p>d) il migrante è autorizzato a ripetere la prova. In questi casi, i migranti non devono riprendere l'intero processo dall'inizio; dovrà essere organizzata una nuova prova quanto prima. Le norme relative al numero di ripetizioni cui egli ha diritto devono tener conto della prassi seguita a livello nazionale (nel rispetto del principio di non discriminazione);</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;</p> <p>b) minor numero di informazioni o meno diritti di quanto previsto nella colonna B;</p>
	11. Tirocinio di adattamento per lo stabilimento nello Stato membro ospitante
A. PRASSI AUSPICABILE	<p>a) gli insegnamenti tratti dai tirocini che hanno dato risultati positivi (ad esempio, elenchi di libri consigliati) sono comunicati a titolo d'informazione al migrante da parte dell'autorità competente o del punto di contatto;</p> <p>b) nella misura del possibile il migrante deve essere libero di scegliere un consigliere di tirocinio e il luogo in cui tale tirocinio si svolge;</p> <p>c) in caso di difficoltà nel reperire un luogo per il tirocinio di adattamento, il punto di contatto e/o l'autorità competente assisteranno il migrante;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) al fine di consentire al migrante di scegliere tra una prova e un periodo di formazione, il candidato deve ricevere dall'autorità competente e senza ritardi le informazioni essenziali sul contenuto e l'organizzazione del tirocinio di adattamento;</p> <p>b) una volta che il migrante ha optato per il tirocinio di adattamento, deve ricevere dall'autorità competente, senza ritardi, informazioni circa le formalità amministrative da sbrigare per l'iscrizione al tirocinio di adattamento;</p> <p>c) quando ciò è consentito dalle strutture nazionali del paese ospitante, il migrante può ricevere una retribuzione durante il tirocinio. Questa possibilità però non costituisce un diritto; in ogni caso dovrà ricevere informazioni al riguardo;</p>

segue

	<p>d) se a livello nazionale viene definito lo statuto del tirocinante, esso deve essere applicabile anche ai migranti sulla base del principio della parità di trattamento;</p> <p>e) lo Stato membro ospitante può affidare a istituti e/o consiglieri autorizzati la responsabilità dell'organizzazione dei tirocini di adattamento. Tuttavia le condizioni del tirocinio non devono essere così scoraggianti da rappresentare un ostacolo indiretto sproporzionato per il migrante (per es. sede del tirocinio troppo lontana, condizioni troppo restrittive, ecc.). Un elenco degli istituti /delle persone responsabili del tirocinio di adattamento per la professione che il migrante desidera esercitare deve essere messo a sua disposizione;</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;</p> <p>b) minor numero di informazioni di quanto previsto nella colonna B;</p>
12. Tirocinio di adattamento per la prestazione di servizi temporanei nello Stato membro ospitante	
A. PRASSI AUSPICABILE	<p>a) gli insegnamenti tratti dai tirocini che hanno dato risultati positivi (ad esempio, elenchi di libri consigliati) sono comunicate a titolo d'informazione al migrante da parte dell'autorità competente o del punto di contatto;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) se il migrante non ha fornito con la dichiarazione informazioni circa l'esperienza professionale, la formazione supplementare, lo sviluppo professionale continuo e/o la partecipazione a seminari dovrà avere innanzi tutto la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, lo sviluppo professionale continuo, la formazione supplementare e/o seminari;</p> <p>b) nella decisione che prevede che il migrante debba dimostrare di aver acquisito le conoscenze mancanti attraverso un tirocinio di adattamento, i candidati devono essere informati in merito alla data, al luogo, al contenuto e all'organizzazione del tirocinio; egli deve altresì ricevere informazioni relativamente al pagamento e allo statuto. Il tirocinio di adattamento deve essere portato a termine e i risultati comunicati entro un mese da tale decisione; conseguentemente il tirocinio di adattamento può essere proposto solo se la durata non supera il termine di un mese; la decisione deve altresì indicare che nel caso il tirocinio di adattamento non sia stato organizzato entro un mese, il migrante può prestare il servizio;</p> <p>c) le condizioni del tirocinio non devono essere così scoraggianti da rappresentare un ostacolo indiretto sproporzionato per il migrante;</p> <p>d) quando ciò è consentito dalle strutture nazionali del paese ospitante, il migrante può ricevere una retribuzione durante il tirocinio. Questa possibilità però non costituisce un diritto; in ogni caso dovrà ricevere informazioni al riguardo;</p> <p>e) se a livello nazionale viene definito lo statuto del tirocinante, esso deve essere applicabile anche ai migranti sulla base del principio della parità di trattamento;</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;</p> <p>b) minor numero di informazioni di quanto previsto nella colonna B;</p>

IV. TASSE

	<p>13. Tasse a carico del migrante nello Stato membro ospitante in caso di stabilimento e in caso di verifica delle qualifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 4 (prestazione di servizi)</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>a) non è richiesto il pagamento di nessuna tassa;</p>
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p>il migrante può essere tenuto a pagare una tassa per il trattamento della domanda, per la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'importo richiesto non superi il costo reale del servizio fornito; b) l'importo richiesto sia paragonabile a quello pagato dai cittadini dello Stato membro ospitante in circostanze analoghe; c) l'importo richiesto non sia stato fissato a un livello che renda praticamente impossibile l'esercizio dei diritti previsti dalla direttiva; d) si possono applicare aliquote forfettarie, a condizione di essere giustificabili con riferimento al costo medio di trattamento di una domanda;
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) imposizione di tasse che non rispondono ai criteri enunciati nella colonna B; b) imposizione di tasse in relazione alla dichiarazione di cui all'articolo 7 (prestazione gratuita di servizi); questo non si applica ai casi che rientrano nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 4;

V. REGOLE IN MATERIA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE E DI RICORSO

14. Regole in materia di motivazione della decisione e di ricorso	
A. PRASSI AUSPICABILE	<p>a) è auspicabile che la decisione adottata dall'autorità competente faccia menzione del diritto di ricorso del migrante, specificando la procedura da seguire e, in particolare, le scadenze per il ricorso nello Stato membro interessato;</p> <p>b) il migrante riceve informazioni in merito ai procedimenti extra giudiziari e soprattutto riceve l'indirizzo Internet di SOLVIT;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) ogni decisione deve essere motivata;</p> <p>b) il migrante deve ottenere informazioni dall'autorità competente circa le possibilità di ricorso sul piano giuridico o amministrativo, in particolare sulla procedura da seguire e sulla scadenza per il ricorso nello Stato membro interessato. Vanno altresì precisate le conseguenze di una mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'autorità incaricata di trattare la domanda;</p> <p>c) su richiesta, il punto di contatto darà al migrante maggiori informazioni su SOLVIT²⁵ e, se richiesto, fornirà assistenza;</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) assenza di motivazione o motivazione insufficiente. Non possono essere accettate le motivazioni basate sul "riconoscimento accademico";</p> <p>b) assenza di informazioni sui diritti di ricorso del migrante;</p>

²⁵ <http://ec.europa.eu/solvit/index.htm>

VI. COORDINAMENTO

15. Coordinamento	
A. PRASSI AUSPICABILE	a) riunioni periodiche delle autorità competenti per le varie professioni all'interno dello Stato membro ai fini dello scambio di esperienze; b) rete di punti di contatto a livello UE;
B. PRASSI ACCETTABILE	a) contatti periodici a livello nazionale fra i coordinatori nazionali e le autorità competenti direttamente o indirettamente tramite intermediari; b) contatti tra i coordinatori dei diversi Stati membri a livello UE; c) contatti periodici tra i punti di contatto;
C. PRASSI INACCETTABILE	a) meno contatti o coordinamento di quelli menzionati nella colonna B;

VII. CONOSCENZE LINGUISTICHE

<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>16. Conoscenze linguistiche</p> <p>a) in caso di dubbio circa l'accuratezza delle qualifiche o del documento attestante le conoscenze linguistiche, l'autorità competente dello Stato membro ospitante potrà richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma circa l'autenticità della qualifica o del documento attestante le conoscenze linguistiche utilizzando la cooperazione a livello amministrativo [e l'IMI]²⁶;</p>
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p>il riconoscimento delle qualifiche professionali non può essere soggetto alle conoscenze linguistiche a meno che le stesse non costituiscano parte integrante delle qualifiche (per es. nel caso di logoterapeuti).</p> <p>I requisiti dal punto di vista linguistico non devono superare lo strettamente necessario e proporzionato per praticare la professione nello Stato membro ospitante. Le valutazioni possono essere effettuate solo su base individuale; sarà considerato sufficiente per attestare le conoscenze linguistiche uno dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una copia della qualifica acquisita nella lingua dello Stato membro ospitante; b) una copia della qualifica attestante la conoscenza della lingua o delle lingue dello Stato membro ospitante (per es. laurea universitaria, qualifica della camera di commercio, qualifiche rilasciate da istituti linguistici riconosciuti, quali il <i>Goethe Institute</i>, ecc.); c) prove dell'esperienza professionale precedente nel territorio dello Stato membro ospitante; d) se il migrante non fornisce le prove di cui alle lettere a) e c), si potrà prevedere un colloquio o una prova (orale e/o scritta);
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) rendere il riconoscimento della qualifica soggetto alle conoscenze linguistiche a meno che le stesse non costituiscano parte integrante della qualifica (per es. nel caso di logoterapeuti); b) accettare solo le qualifiche rilasciate da determinati tipi di istituti e prevedere che il migrante fornisca gli originali o i documenti autenticati dalle autorità consolari o dalle amministrazioni nazionali (per mezzo, ad esempio, della postilla prevista dalla Convenzione dell'Alja), o presenti documenti su carta bollata del tipo disponibile unicamente nello Stato membro ospitante; c) prevedere una prova in modo sistematico.

²⁶ Cfr. nota 9.

ALLEGATO A

Informazioni che lo Stato membro di origine deve fornire in relazione ai “titoli di formazione assimilati” di cui all’art. 12 della direttiva 2005/36/CE

1 Descrizione della professione e del tipo di attività a cui entrambe le qualifiche hanno accesso

2 Conferma che la qualifica indicata al punto 4 conferisca gli stessi diritti della qualifica indicata al punto 5 per quanto riguarda l’accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio nello Stato membro di origine e breve descrizione di tali diritti

3 Indicazione se la qualifica menzionata al punto 4 abbia ottenuto pari diritti o copre un’altra situazione

4 Descrizione del livello e della durata della formazione e di altre caratteristiche rilevanti della qualifica considerata equivalente

5 Descrizione della qualifica a cui l’altra qualifica è considerata equivalente

ALLEGATO B

CATEGORIE DI DOCUMENTI ATTESTANTI IL DOMICILIO LEGALE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA b) DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE

I. I documenti indicati di seguito sono considerati atti a comprovare il domicilio legale dei professionisti qualificati nel loro Stato membro d'origine allo scopo di fornire servizi nello Stato membro ospitante, a condizione che detti documenti soddisfino i seguenti requisiti:

- attestino che il titolare è legalmente stabilito¹ all'atto della prima presentazione della dichiarazione, e
- indichino la professione in questione.

Non può essere richiesto nessun altro documento qualora il documento presentato attesti altresì che al migrante non è vietato l'esercizio della professione al momento del rilascio dell'attestato del domicilio legale.

A) LA PROFESSIONE È REGOLAMENTATA NELLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO

Solo uno dei documenti elencati nel seguito può essere richiesto per attestare il domicilio legale e spetta al migrante scegliere qual è il più appropriato.

LAVORATORI AUTONOMI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- Certificato rilasciato dall'autorità competente, **oppure**
- certificato rilasciato dagli organismi professionali cui gli Stati membri hanno dato mandato di regolamentare le condizioni di accesso alla professione e di esercizio della stessa, **oppure**
- copia della licenza professionale, **oppure**
- copia del registro commerciale/delle attività economiche, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto dell'albo dei professionisti tenuto dall'autorità competente:

¹A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/36/CE, un professionista è legalmente stabilito in uno Stato membro quando può esercitare, in tale Stato membro, la professione per cui è qualificato. Ciò significa che, al momento in cui tale professionista intende fornire un servizio in un altro Stato membro, non gli è vietato esercitare la sua professione nello Stato membro di stabilimento. Non significa, invece, che il professionista debba effettivamente esercitare tale professione nello Stato membro di stabilimento nel momento in cui intenda fornire un servizio in un altro Stato membro. Tuttavia, se la professione per cui è qualificato tale professionista nello Stato membro di stabilimento non è regolamentata in tale Stato membro, egli dovrà aver esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni.

segue

CY /AT (per psicoterapeuti, psicologi della salute, psicologi clinici, terapeuti musicali e professioni contabili: l'estratto dell'albo deve essere stampato da Internet)/**LU**,

oppure

- estratto conto previdenziale:

BG – copia del libretto della previdenza sociale o un documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale/ **LU**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte:

BG /EL /ES /LU,

oppure

- certificato che attesta la conformità agli obblighi di legge (*certificate of good standing*)

BG (emesso dal rispettivo Tribunale regionale o dall'Agenzia dell'anagrafe),

oppure

- certificato/polizza di assicurazione della responsabilità professionale:

BG/ PL (periti valutatori, gestori di patrimoni, agenti immobiliari – in aggiunta alla licenza professionale),

oppure

- dichiarazione degli enti aggiudicatori:

BG (per i lavoratori autonomi che non sono membri di una camera o di un'organizzazione professionale).

LAVORATORI DIPENDENTI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- Certificato rilasciato dall'autorità competente, **oppure**

- certificato rilasciato dagli organismi professionali cui gli Stati membri hanno dato mandato di regolamentare le condizioni di accesso alla professione e di esercizio della stessa, **oppure**

- copia della licenza professionale, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto dell'albo dei professionisti tenuto dall'autorità competente:

CY /AT (per psicoterapeuti, psicologi della salute, psicologi clinici, terapeuti musicali e professioni contabili: l'estratto dell'albo deve essere stampato da Internet)/**LU**,

segue

oppure

estratto del registro del personale della società:

FR (per il settore funerario),

oppure

- estratto conto previdenziale:

BG (copia del libretto della previdenza sociale/ o documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale/copia del libretto di occupazione)/**LU**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte:

BG / ES/ LU,

oppure

- certificato che attesta la conformità agli obblighi di legge (*certificate of good standing*)

BG (emesso dal rispettivo Tribunale regionale o dall'Agenzia dell'anagrafe),

oppure

- buste paga

FR;

- certificato/polizza di assicurazione della responsabilità professionale:

PL (periti valutatori, gestori di patrimoni, agenti immobiliari – in aggiunta alla licenza professionale).

B) LA PROFESSIONE NON È REGOLAMENTATA NELLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO

Solo uno dei documenti elencati nel seguito può essere richiesto per attestare il domicilio legale e spetta al migrante scegliere qual è il più appropriato.

1) LAVORATORI AUTONOMI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- Licenza professionale, **oppure**

- copia del registro commerciale/delle attività economiche/delle imprese, **oppure**

- certificato rilasciato dagli organismi professionali, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

segue

- estratto conto previdenziale:

BG (copia del libretto della previdenza sociale o un documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale) /**CY /LU /PT**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte:

BG /DE / /EL /ES /LU /UK (informazioni della *HM Revenue and Customs*, o ultimo estratto conto) /**PT**,

oppure

numero di registrazione fiscale delle imprese

UK,

oppure

- numero di partita IVA

UK,

oppure

- certificato che attesta la conformità agli obblighi di legge (*certificate of good standing*)

BG (emesso dal rispettivo Tribunale regionale o dall'Agenzia dell'anagrafe),

oppure

- dichiarazione degli enti aggiudicatori:

BG /DE (i membri delle professioni liberali che sono lavoratori autonomi e non sono membri di una camera (ad esempio guide turistiche) possono solo presentare certificati emessi dagli enti aggiudicatori unitamente al documento emesso dall'autorità tributaria locale) / **UK**,

oppure

- copie dei contratti

UK,

oppure

- documentazione del contabile

UK,

oppure

- certificato di domicilio legale rilasciato dall'autorità competente:

DK (documento che attesta l'assenza di sanzioni) /**LT** (attestato della condizione di lavoro autonomo) /**PL** (per le professioni di cui all'allegato IV, certificato emesso dai funzionari delle province (*Marshals of Voivodeships*) o dagli Uffici del lavoro provinciali (*Voivodeship (Provincial) Labour Offices*));

segue

oppure

- certificato di registrazione rilasciato dall'autorità competente:

CZ (per un trader che operi in proprio come lavoratore autonomo: conferma della registrazione rilasciata dall'organizzazione professionale o dall'autorità competente) /**DK**.

2) LAVORATORI DIPENDENTI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- Certificato rilasciato dagli organismi professionali, **oppure**

- licenza professionale, **oppure**

- certificato del datore di lavoro attestante un'esperienza professionale di almeno due anni nei precedenti dieci anni, insieme a un estratto conto previdenziale oppure alla ricevuta del versamento delle imposte, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto conto previdenziale:

BG (copia del libretto della previdenza sociale/ un documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale/copia del libretto di occupazione)/**LU/PT**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte:

BG /ES /LU /UK (Informazioni della *HM Revenue and customs*, o copia della P60 (una dichiarazione annuale dei redditi per l'anno fiscale precedente)) /**PT**,

oppure

- buste paga:

BG /FR,

oppure

- certificato di domicilio legale rilasciato dall'autorità competente:

DK (documento che attesta l'assenza di sanzioni disciplinari) /**PL** (per le professioni di cui all'allegato IV, certificato emesso dai funzionari delle province (*Marshals of Voivodeships*) o dagli Uffici del lavoro provinciali (*Voivodeship (Provincial) Labour Offices*));

oppure

- certificato di registrazione rilasciato dall'autorità competente:

ES (per i dipendenti del settore pubblico e per le professioni del settore sanitario).

segue

II. Può essere richiesto uno dei seguenti documenti qualora i documenti menzionati al punto 1) non attestino che al migrante non è vietato l'esercizio della professione al momento del rilascio dell'attestato del domicilio legale. Deve risultare chiaramente da questo documento che alla persona non è vietato esercitare la professione. Quando la professione è regolamentata nello Stato membro d'origine, la richiesta di uno di questi documenti deve essere eccezionale, in quanto in linea di principio dovrebbe essere sempre possibile, tramite i documenti ufficiali menzionati al punto I.A, attestare che a una persona non è proibito l'esercizio della professione.

- Estratto del casellario giudiziale/registro penale, **oppure**
- certificato di fedina penale pulita, emesso dall'autorità competente (cioè il tribunale o gli organi di polizia), **oppure**
- certificato rilasciato dagli organismi professionali.

Allegato 6 - Elenco delle principali professioni regolamentate

Direttiva 2005/36/CE recepita con D. Lgs. 206/2007

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
ACCONCIATORE	Ministero dello Sviluppo Economico
ACCOMPAGNATORE TURISTICO	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO	Ministero dello Sviluppo Economico
AGROTECNICO	Ministero della Giustizia
AGRONOMO FORESTALE JUNIOR	Ministero della Giustizia
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA	Ministero della Salute
ANATOMIA PATOLOGICA	Ministero della Salute
ANESTESISTA E RIANIMAZIONE	Ministero della Salute
ARCHITETTO JUNIOR	Ministero dell'Istruzione
ARCHITETTO	Ministero dell'Istruzione
ASSISTENTE SANITARIO	Ministero della Salute
ASSISTENTE SOCIALE	Ministero della Giustizia
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA	Ministero della Giustizia
ATTIVITA' AFFERENTI IL SETTORE SPORTIVO	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport

segue

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	Ministero dello Sviluppo Economico
ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	Ministero dello Sviluppo Economico
ATTUARIO	Ministero della Giustizia
ATTUARIO JUNIOR	Ministero della Giustizia
AVVOCATO	Ministero della Giustizia
AUDIOLOGIA E FONIATRIA	Ministero della Salute
AUTORIPARATORE	Ministero dello Sviluppo Economico
BIOCHIMICA CLINICA	Ministero della Salute
BIOLOGO JUNIOR	Ministero della Giustizia
BIOTECNOLOGO AGRARIO	Ministero della Giustizia
CHIMICO	Ministero della Giustizia
CHIMICO JUNIOR	Ministero della Giustizia
CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE	Ministero della Salute
CHIRURGIA GENERALE	Ministero della Salute
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	Ministero della Salute
CHIRURGIA ORALE	Ministero della Salute

segue

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
CHIRURGIA PEDIATRICA	Ministero della Salute
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	Ministero della Salute
CHIRURGIA TORACICA CARDIOCHIRURGIA	Ministero della Salute
CHIRURGIA VASCOLARE	Ministero della Salute
CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Ministero dell'Istruzione
CONSULENTE DEL LAVORO	Ministero del Lavoro
CONSULENTE PROPRIETA' INDUSTRIALE	Ministero dello Sviluppo Economico
DIETISTA	Ministero della Salute
DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE	Ministero della Giustizia
DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Ministero dell'Istruzione
DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO	Ministero dell'Istruzione
DOCENTE TECNICO – PRATICO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	Ministero dell'Istruzione

segue

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
DOCENTE DI SCUOLA DEL'INFANZIA	Ministero dell'Istruzione
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA	Ministero dell'Istruzione
DOTTORE COMMERCIALISTA	Ministero della Giustizia
EDUCATORE PROFESSIONALE	Ministero della Salute
EMATOLOGIA	Ministero della Salute
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO	Ministero della Salute
ESPERTO CONTABILE	Ministero della Giustizia
ESTETISTA	Ministero del Lavoro
FARMACISTA	Ministero della Salute
FARMACOLOGIA	Ministero della Salute
FISIOTERAPISTA	Ministero della Salute
FORMATORE DEI MEDIATORI	Ministero della Giustizia
GASTROENTEROLOGIA	Ministero della Salute
GEOLOGO	Ministero della Giustizia
GEOLOGO JUNIOR	Ministero della Giustizia
GEOMETRA	Ministero della Giustizia
GIORNALISTA	Ministero della Giustizia
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	Ministero della Salute

segue

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
GUIDA ALPINA	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport
GUIDA TURISTICA	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
IGIENISTA DENTALE	Ministero della Salute
INFERMIERE PEDIATRICO	Ministero della Salute
INFERMIERE PROFESSIONALE	Ministero della Salute
INFERMIERE GENERICO	Ministero della Salute
INGEGNERE	Ministero della Giustizia
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE	Ministero della Giustizia
INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE	Ministero della Giustizia
INGEGNERE INDUSTRIALE	Ministero della Giustizia
INTERMEDIARI IN MATERIA DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO	Ministero dello Sviluppo Economico
INTERMEDIARI NELL'ACQUISTO, VENDITA O NOLO DI NAVI	Ministero dei Trasporti
LOGOPEDISTA	Ministero della Salute
MAESTRO DI SCI	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport
MAESTRO DI SNOWBOARD	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport

segue

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
MAGAZZINI GENERALI	Ministero dello Sviluppo Economico
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	Ministero della Salute
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	Ministero della Salute
MALATTIE INFETTIVE	Ministero della Salute
MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO DI STABILIMENTI IDROTERAPICI	Ministero della Salute
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE	Ministero della Giustizia
MEDIATORE DI COMMERCIO	Ministero dello Sviluppo Economico
MEDIATORI MARITTIMI	Ministero dello Sviluppo Economico
MEDICINA DEL LAVORO	Ministero della Salute
MEDICINA DELLO SPORT	Ministero della Salute
MEDICINA DI COMUNITÀ	Ministero della Salute
MEDICINA DI EMERGENZA ED URGENZA	Ministero della Salute
MEDICINA INTERNA	Ministero della Salute
MEDICINA LEGALE	Ministero della Salute
MEDICINA GENERALE	Ministero della Salute
MEDICINA NUCLEARE	Ministero della Salute

segue

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
MEDICINA TROPICALE	Ministero della Salute
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	Ministero della Salute
NEUROCHIRURGIA	Ministero della Salute
NEUROLOGIA	Ministero della Salute
NEUROFISIOPATOLOGIA	Ministero della Salute
NEUROPSICHIATRIA	Ministero della Salute
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Ministero della Salute
ODONTOIATRIA	Ministero della Salute
ODONTOSTOMATOLOGIA	Ministero della Salute
ODONTOTECNICO	Ministero della Salute
OFTALMOLOGIA	Ministero della Salute
OPERATORE SOCIO – SANITARIO	Ministero della Salute
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Ministero della Salute
OSTETRICA	Ministero della Salute
OTORINOLARINGOIATRIA	Ministero della Salute
OTTICO	Ministero della Salute
ONCOLOGIA MEDICA	Ministero della Salute

segue

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
ORTOGNATODONZIA	Ministero della Salute
PIANIFICATORE TERRITORIALE	Ministero dell'Istruzione
PAESAGGISTA	Ministero dell'Istruzione
PEDIATRIA	Ministero della Salute
PERITO AGRARIO	Ministero della Giustizia
PODOLOGO	Ministero della Salute
PSICHIATRA	Ministero della Salute
PSICOLOGO	Ministero della Salute
PSICOTERAPEUTA	Ministero della Salute
RADIODIAGNOSTICA	Ministero della Salute
RADIOLOGIA	Ministero della Salute
RADIOTERAPIA	Ministero della Salute
RESTAURATORE	Ministero dei Beni Culturali
REUMATOLOGIA	Ministero della Salute
REVISORE CONTABILE	Ministero della Giustizia
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE	Ministero della Salute
SPEDIZIONIERE	Ministero dello Sviluppo Economico
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Ministero dello Sviluppo Economico

segue

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
STIMATORE E PESATORE PUBBLICO	Ministero dello Sviluppo Economico
TECNICO AUDIOPROTESISTA	Ministero della Salute
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	Ministero della Salute
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO	Ministero della Salute
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	Ministero della Salute
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	Ministero della Salute
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' ETA' EVOLUTIVA	Ministero della Salute
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	Ministero della Salute
TERAPISTA RIABILITAZIONE NON VEDENTI	Ministero della Salute
TOSSICOLOGIA MEDICA GENETICA MEDICA	Ministero della Salute
UROLOGIA	Ministero della Salute
ZOONOMO	Ministero della Giustizia
VETERINARIO	Ministero della Salute

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le Politiche Europee

Capo del Dipartimento Roberto ADAM

A cura di Lidia Germani, dirigente del servizio I - Ufficio per il mercato interno e la competitività

Hanno collaborato: Maria Giuseppina Castellano (cap. 3, 4 e 5), Daniela Landi (cap. 1, 7 e 8) e Lucia Monaco (cap. 2 e 6)



Publicazione edita dalla
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Capo del Dipartimento Elisa GRANDE

Stampa Art Color Printing - Roma